

Proposta di legge del Consiglio regionale 13 giugno 2015, n. 96

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessori Vincenzo Ceccarelli, Federica Fratoni

Assegnata alla 4^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 18 luglio 2016

Approvata in data 26 luglio 2016

Divenuta legge regionale 49/2016 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 e della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67, così come risultano modificate dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30

Legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2016, n. 48

Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Capo I

Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della

legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e funzioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014)

Art. 1 - Deroghe al subentro in procedimenti, interventi, attività e rapporti. Modifiche all'articolo 11 bis della l.r. 22/2015

Capo II

Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010)

Art. 2 - Modifiche al preambolo della l.r. 30/2015

Art. 3 - Oggetto della legge. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 30/2015

Art. 4 - Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 30/2015

Art. 5 - Costituzione e funzionamento della consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 30/2015

Art. 6 - Osservatorio toscano per la biodiversità. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 30/2015

Art. 7 - Programmazione regionale. Documento operativo per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano. Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 30/2015

Art. 8 - Sistema informativo regionale del patrimonio naturalistico toscano. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 30/2015

Art. 9 - Funzioni della Regione in materia di aree naturali protette. Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 30/2015

Art. 10 - Istituzione e funzioni dell'ente parco per la gestione del parco regionale. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 30/2015

Art. 11 - Funzioni delle province e della città metropolitana in materia di aree naturali protette. Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 30/2015

Art. 12 - Funzioni dei comuni in materia di aree naturali protette. Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 30/2015

Art. 13 - Legge istitutiva del parco regionale. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 30/2015

Art. 14 - Consiglio direttivo. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 30/2015

Art. 15 - Comunità del parco. Modifiche all'articolo 22 della l.r. 30/2015

Art. 16 - Piano integrato per il parco. Modifiche all'articolo 27 della l.r. 30/2015

Art. 17 - Procedimento per l'approvazione del piano integrato per il parco. Modifiche all'articolo 29 della l.r. 30/2015

Art. 18 - Nulla osta e autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nelle aree comprese nei parchi regionali. Modifiche all'articolo 31 della l.r. 30/2015

Art. 19 - Entrate dell'ente parco. Modifiche all'articolo 34 della l.r. 30/2015

Art. 20 - Forme di collaborazione fra enti parco. Modifiche all'articolo 42 della l.r. 30/2015

Art. 21 - Funzioni di indirizzo e coordinamento sull'attività degli enti parco regionali. Vigilanza sulla gestione del parco e commissariamento. Modifiche all'articolo 44 della l.r. 30/2015

Art. 22 - Proposte della provincia e della città metropolitana per l'individuazione dei territori delle riserve naturali regionali. Modifiche all'articolo 45 della l.r. 30/2015

Art. 23 - Istituzione e gestione delle riserve naturali regionali. Sostituzione dell'articolo 46 della l.r. 30/2015

Art. 24 - Prescrizioni per le riserve naturali regionali. Modifiche all'articolo 48 della l.r. 30/2015

Art. 25 - Regolamento della riserva naturale regionale. Modifiche all'articolo 49 della l.r. 30/2015.

Art. 26 - Procedimento per l'approvazione del regolamento della riserva naturale regionale. Modifiche all'articolo 50 della l.r. 30/2015

Art. 27 - Nulla osta e autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nelle aree comprese nelle riserve naturali regionali. Sostituzione dell'articolo 52 della l.r. 30/2015

Art. 28 - Patrimonio delle riserve naturali regionali. Sostituzione dell'articolo 53 della l.r. 30/2015

Art. 29 - Aree contigue. Modifiche all'articolo 55 della l.r. 30/2015

Art. 30 - Sorveglianza sulle aree naturali protette. Sostituzione dell'articolo 56 della l.r. 30/2015

Art. 31 - Principi per lo svolgimento delle attività di promozione e di valorizzazione del territorio delle aree protette regionali. Sostituzione dell'articolo 57 della l.r. 30/2015

Art. 32 - Sostegno delle attività economiche e produttive eco-compatibili. Modifiche all'articolo 58 della l.r. 30/2015

Art. 33 - Albo degli amici del parco regionale e della riserva naturale regionale. Modifiche all'articolo 59 della l.r. 30/2015

Art. 34 - Esercizio coordinato delle funzioni. Forme di collaborazione con i gestori delle aree protette nazionali. Sostituzione dell'articolo 60 della l.r. 30/2015

Art. 35 - Uso del nome e dell'emblema dell'area protetta. Modifiche all'articolo 61 della l.r. 30/2015

Art. 36 - Attività di coordinamento regionale per la conoscenza, la divulgazione e la promozione dell'offerta del sistema regionale delle aree naturali protette. Modifiche all'articolo 62 della l.r. 30/2015

Art. 37 - Sanzioni amministrative. Modifiche all'articolo 63 della l.r. 30/2015

Art. 38 - Sospensione e riduzione in pristino. Modifiche all'articolo 64 della l.r. 30/2015

Art. 39 - Funzioni della Regione in materia di biodiversità e geodiversità. Modifiche all'articolo 67 della l.r. 30/2015

Art. 40 - Funzioni della provincia e della città metropolitana in materia di biodiversità e geodiversità. Sostituzione dell'articolo 68 della l.r. 30/2015

Art. 41 - Funzioni degli enti parco regionali e dei soggetti gestori delle aree protette statali. Modifiche all'articolo 69 della l.r. 30/2015

Art. 42 - Funzioni dei comuni in materia di biodiversità e geodiversità. Sostituzione dell'articolo 70 della l.r. 30/2015

Art. 43 - Coordinamento del sistema regionale della biodiversità. Modifiche all'articolo 71 della l.r. 30/2015.

Art. 44 - Poteri sostitutivi. Sostituzione dell'articolo 72 della l.r. 30/2015

Art. 45 - Individuazione dei siti della Rete Natura 2000 e proposte di aggiornamento dei relativi elenchi. Modifiche all'articolo 73 della l.r. 30/2015

Art. 46 - Misure per la tutela e conservazione dei p(SIC) e dei siti della Rete Natura 2000. Modifiche all'articolo 74 della l.r. 30/2015

Art. 47 - Misure per la tutela e conservazione delle aree di collegamento ecologico funzionale. Modifiche all'articolo 75 della l.r. 30/2015

Art. 48 - Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000. Sostituzione dell'articolo 77 della l.r. 30/2015

Art. 49 - Forme di tutela della fauna. Modifiche all'articolo 79 della l.r. 30/2015

Art. 50 - Forme di tutela della flora. Modifiche all'articolo 80 della l.r. 30/2015

Art. 51 - Disciplina degli habitat di cui all'allegato A del d.p.r. 357/1997. Modifiche all'articolo 81 della l.r. 30/2015

Art. 52 - Disciplina degli habitat non ricompresi nell'allegato A del d.p.r. 357/1997. Modifiche all'articolo 82 della l.r. 30/2015

Art. 53 - Elenchi delle specie animali e vegetali e degli habitat protetti. Individuazione delle aree e delle misure di conservazione. Modifiche all'articolo 83 della l.r. 30/2015

Art. 54 - Ulteriori misure di conservazione. Modifiche all'articolo 84 della l.r. 30/2015

Art. 55 - Iniziative per la formazione, la divulgazione e per il sostegno alle attività agricole e di uso del territorio. Modifiche all'articolo 86 della l.r. 30/2015

Art. 56 - Valutazione di incidenza di piani e programmi. Modifiche all'articolo 87 della l.r. 30/2015

Art. 57 - Valutazione di incidenza di interventi e progetti. Sostituzione dell'articolo 88 della l.r. 30/2015

Art. 58 - Forme semplificate e casi di esclusione. Modifiche all'articolo 90 della l.r. 30/2015

Art. 59 - Soggetti competenti alla sorveglianza e controllo. Sostituzione dell'articolo 92 della l.r. 30/2015

Art. 60 - Sanzioni in materia di violazioni del capo IV. Modifiche all'articolo 93 della l.r. 30/2015

Art. 61 - Sanzioni amministrative. Modifiche all'articolo 94 della l.r. 30/2015

Art. 62 - Riconoscimento e valorizzazione dei geositi di interesse regionale. Modifiche all'articolo 95 della l.r. 30/2015

Art. 63 - Servizio volontario di vigilanza ambientale. Sostituzione dell'articolo 101 della l.r. 30/2015

Art. 64 - Funzioni della Regione. Sostituzione dell'articolo 102 della l.r. 30/2015

Art. 65 - Organizzazione del servizio volontario di vigilanza ambientale. Sostituzione dell'articolo 103 della l.r. 30/2015

Art. 66 - Compiti dei soggetti organizzatori. Inserimento dell'articolo 103 bis nella l.r. 30/2015

Art. 67 - Requisiti per la nomina a GAV. Sostituzione dell'articolo 104 della l.r. 30/2015

Art. 68 - Compiti e doveri delle GAV. Sostituzione dell'articolo 105 della l.r. 30/2015

Art. 69 - Sospensione e revoca della nomina a GAV. Sostituzione dell'articolo 106 della l.r. 30/2015

Art. 70 - Disposizioni di prima applicazione e transitorie per l'adeguamento degli atti dei parchi regionali. Modifiche all'articolo 108 della l.r. 30/2015

Art. 71 - Disposizioni di prima applicazione e transitorie per l'adeguamento degli atti delle riserve naturali regionali. Modifiche all'articolo 109 della l.r. 30/2015

Art. 72 - Disposizioni transitorie per i procedimenti di approvazione degli atti di pianificazione, programmazione e dei regolamenti. Disposizioni transitorie per i piani di gestione. Sostituzione dell'articolo 110 della l.r. 30/2015

Art. 73 - Disposizioni di prima applicazione e transitorie per l'approvazione del piano integrato per il parco delle Alpi Apuane e del relativo regolamento. Modifiche all'articolo 111 della l.r. 30/2015

Art. 74 - Disposizioni transitorie per i procedimenti amministrativi di competenza degli enti parco regionali e delle province. Disposizioni transitorie in materia di piano della qualità della prestazione organizzativa del personale dell'ente parco. Modifiche all'articolo 112 della l.r. 30/2015

Art. 75 - Disposizioni transitorie per la verifica dei parchi provinciali e delle ANPIL istituiti ai sensi della l.r. 49/1995. Sostituzione dell'articolo 113 della l.r. 30/2015

Art. 76 - Disposizioni transitorie sulla vigenza degli allegati della l.r. 56/2000. Modifiche all'articolo 115 della l.r. 30/2015

Art. 77 - Disposizioni transitorie per la verifica dei siti di interesse regionale. Modifiche all'articolo 116 della l.r. 30/2015

Art. 78 - Disposizioni transitorie sui procedimenti di valutazione di incidenza. Modifiche all'articolo 118 della l.r. 30/2015

Art. 79 - Disposizioni transitorie per la verifica dei geotopi. Modifiche all'articolo 119 della l.r. 30/2015

Art. 80 - Disposizioni transitorie. Sostituzione dell'articolo 121 della l.r. 30/2015

Art. 81 - Oneri istruttori. Sostituzione dell'articolo 123 della l.r. 30/2015

Art. 82 - Modalità di inoltro dell'istanza di nulla osta e dello studio di incidenza relativi a progetti ed interventi connessi ad attività produttive, edilizie ed agricole-forestali. Inserimento dell'articolo 123 bis nella l.r. 30/2015

Art. 83 - Abrogazioni

Art. 84 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), v) e z), dello Statuto;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010);

Visto il parere istituzionale favorevole con osservazioni della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 14 dicembre 2015;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 4 dicembre 2015;

Considerato quanto segue:

1. La Regione, in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), ha provveduto al riordino delle funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze e ha disposto, in materia, con la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle

province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 68/2011, 65/2014);

2. In attuazione del riassetto delle competenze di cui alla l.r. 22/2015, come modificata dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2001), la Regione ha inoltre previsto di riallocare a livello regionale tutte le funzioni di programmazione, pianificazione ed amministrative in materia di aree protette e biodiversità, assicurando tuttavia il rispetto dei principi contenuti nella legislazione statale di settore che prevedono un adeguato livello partecipativo degli enti locali interessati ai procedimenti di istituzione delle singole aree protette, dei siti Natura 2000 e alla gestione degli stessi;

3. La legge regionale 22/2015, come modificata dalla l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 (Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011) ha stabilito deroghe al subentro in procedimenti, interventi, attività e rapporti in essere alla data di entrata in vigore della l.r. 9/2016 prevedendo che, per quanto attiene alle funzioni di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 22/2015, la Regione subentri nei procedimenti in corso di rilascio di pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati;

4. Si rende pertanto necessario procedere all’adeguamento della legge regionale di settore, prevedendo il nuovo riparto di competenze tra la Regione e il Comune;

5. L’esigenza di razionalizzare l’organizzazione del servizio volontario di vigilanza ambientale, assicurando l’omogeneità del servizio a livello regionale e confermando l’importanza di tale attività;

6. È opportuno modificare le previsioni di cui all’articolo 11 bis, comma 1, lettera d) della l.r. 22/2015, aggiungendo all’elencazione ivi prevista anche il caso della approvazione del piano di gestione di cui all’articolo 77 della l.r. 30/2015 e quindi estendendo le deroghe al subentro anche a tale fattispecie;

7. È necessario procedere all’adeguamento della l.r. 30/2015 alle modifiche normative sopravvenute nella legislazione nazionale e regionale di riferimento, con specifico riguardo alle competenze in materia di valutazione di incidenza;

8. È necessario garantire l’immediata entrata in vigore della legge, in considerazione della riacquisizione da parte della Regione delle funzioni provinciali, specialmente quelle in materia di aree protette e biodiversità, a partire dal 1° gennaio 2016;

Approva la presente legge

Capo I

Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e funzioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014).

Art. 1

Deroghe al subentro in procedimenti, interventi, attività e rapporti.

Modifiche all’articolo 11 bis della l.r. 22/2015

1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 11 bis della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e funzioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) dopo le parole: “e atti di assenso comunque denominati” sono aggiunte le seguenti: “, nonché nei procedimenti di approvazione del piano di gestione di cui all’articolo 77 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010)”.

Capo II

Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale.

Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010)

Art. 2

Modifiche al preambolo della l.r. 30/2015

1. Al punto 7 del preambolo della l.r. 30/2015, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

“d bis) riallocare a livello regionale tutte le funzioni di programmazione, pianificazione ed amministrative in materia di aree protette e biodiversità, in attuazione del riassetto delle competenze di cui alla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 68/2011, 65/2014), assicurando tuttavia il rispetto dei principi contenuti nella legislazione statale di settore che prevedono un adeguato livello partecipativo degli enti locali interessati ai procedimenti di istituzione delle singole aree protette, dei siti Natura 2000 e alla gestione degli stessi;”.

2. Al punto 11 del considerato del preambolo della l.r. 30/2015 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) disciplinare forme di indirizzo e coordinamento regionale dell’attività svolta dalle competenti strutture regionali, dagli enti parco e dagli enti coinvolti nella gestione, anche per favorire la conoscenza e la promozione del sistema regionale delle aree protette e della biodiversità;”.

3. La lettera f) del punto 11 del preambolo della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente:

“f) disciplinare il procedimento di approvazione dei regolamenti delle riserve regionali e dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000, integrando quanto previsto dalla l.r. 65/2014”.

4. Al punto 11 del considerato del preambolo della l.r. 30/2015, alla lettera h) le parole: “fra gli enti gestori delle aree protette” sono sostituite dalle seguenti: “fra la Regione e gli enti locali che partecipano alla gestione”.

Art. 3

Oggetto della legge.

Modifiche all’articolo 1 della l.r. 30/2015

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 1 della l.r. 30/2015 è inserito il seguente:

“4 bis. La gestione dei territori ricompresi nei sistemi di cui al comma 2, nel rispetto delle finalità di tutela e conservazione naturalistica, è volta, in particolare, alla promozione delle attività produttive eco compatibili, con specifico riferimento al recupero ed alla valorizzazione delle attività tradizionali, artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali e sociali, del turismo naturalistico e del tempo libero”.

Art. 4

Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità.

Modifiche all’articolo 9 della l.r. 30/2015

1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente:

“c) contenuti degli strumenti della programmazione regionale in materia di aree protette e di tutela della biodiversità”.

2. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente:

“d) contenuti del piano unico integrato per il parco regionale e del regolamento del parco di cui rispettivamente agli articoli 27 e 30, del regolamento delle riserve naturali regionali di cui all’articolo 49 e dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 di cui all’articolo 77;”.

3. Alla lettera l) del comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 30/2015 le parole: “di normativa” sono sostituite dalle seguenti: “della normativa”.

4. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente:

“a) rilascia pareri nelle materie di sua competenza, anche su richiesta delle strutture regionali competenti, degli enti parco regionali, degli enti gestori delle aree protette nazionali, nonché degli enti locali che svolgono attività di gestione nelle aree protette e nelle componenti del sistema regionale della biodiversità disciplinate dalla presente legge;”.

Art. 5

Costituzione e funzionamento della consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità.
Modifiche all’articolo 10 della l.r. 30/2015

1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente:

“a) tre membri designati congiuntamente dalle associazioni ambientaliste, individuate per la concertazione di cui all’articolo 3, comma 2, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), tra quelle riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale), operanti nel territorio regionale;”.

2. La lettera l) del comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente:

“l) un membro designato congiuntamente dalle associazioni agricole, forestali e zootecniche individuate per la concertazione di cui all’articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2015 ed operanti nel territorio regionale;”.

3. La lettera m) del comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente:

“m) un membro designato congiuntamente dalle associazioni venatorie operanti nel territorio regionale, individuato nell’ambito delle discipline di cui alla lettera b), numeri 1), 5) e 6), esperto in gestione ecosostenibile della fauna selvatica.”.

4. Il comma 8 dell’articolo 10 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:

“8. Per l’esercizio delle competenze di cui all’articolo 9, comma 2, lettera i), la consulta è integrata da due rappresentanti del servizio volontario di vigilanza ambientale, designati dal tavolo di coordinamento di cui all’articolo 102, comma 3, a tale scopo convocato.”.

Art. 6

Osservatorio toscano per la biodiversità.
Modifiche all’articolo 11 della l.r. 30/2015

1. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 30/2015 le

parole: “nel PAER” sono sostituite dalle seguenti: “negli strumenti della programmazione regionale”.

2. Il comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:

“3. Nell’ambito delle attività di cui al comma 1, l’osservatorio si avvale delle informazioni e dei dati forniti dagli enti parco, dagli organismi istituiti dalla Giunta regionale o previsti da progetti internazionali, dagli enti locali per quanto di competenza, nonché dei report annuali sul monitoraggio delle specie, degli spiaggiamenti e degli avvistamenti di mammiferi marini e tartarughe marine predisposti nell’ambito del Santuario Pelagos di cui all’articolo 9, comma 3, lettera c), numero 1).”.

Art. 7

Programmazione regionale. Documento operativo per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano.
Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 30/2015

1. L’articolo 12 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 12

Programmazione regionale. Documento operativo per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano

1. Gli strumenti della programmazione regionale determinano le finalità e gli obiettivi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale in coerenza con le strategie di intervento stabilite dal programma regionale di sviluppo ed, in particolare, definiscono:

a) le strategie e finalità per la gestione del sistema integrato delle aree naturali protette e del sistema regionale della biodiversità, nonché per il riconoscimento e la valorizzazione della geodiversità, garantendone il coordinamento e l’integrazione;

b) la strategia regionale per la biodiversità, individuando le finalità, gli obiettivi generali e le priorità delle politiche regionali in materia di tutela della biodiversità, nonché le tipologie di azioni e di intervento, necessarie per l’attuazione degli stessi;

c) il quadro dei fabbisogni e delle risorse attivabili, con riferimento all’attuazione delle strategie di cui alle lettere a) e b).

2. Ai fini del comma 1, gli strumenti della programmazione regionale individuano in particolare:

a) i criteri per la verifica della coerenza ambientale delle proposte per l’istituzione di nuove aree protette o di modifica dei perimetri di quelle già istituite, anche con riferimento alle previsioni degli atti di pianificazione

regionali, ed i termini entro i quali devono essere istituite le nuove aree protette proposte;

b) le finalità, gli obiettivi, e gli indirizzi generali per la gestione delle aree protette regionali e dei siti che costituiscono la Rete Natura 2000;

c) gli indirizzi per la realizzazione coordinata di iniziative ed attività, compatibili con le finalità istitutive delle aree protette, atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività residente nel rispetto delle esigenze di conservazione del territorio tutelato;

d) i criteri per l’attribuzione dei contributi ordinari di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), assegnati agli enti parco regionali annualmente nell’ambito della legge di bilancio regionale;

e) i criteri e le priorità generali per la spesa finalizzata alle attività di investimento e di manutenzione, e alla prestazione dei servizi offerti nonché, nei limiti degli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio regionale, per l’attribuzione di finanziamenti da destinare, per le medesime finalità, agli enti parco regionali, agli enti gestori di aree naturali protette nazionali ricadenti sul territorio nonché agli enti locali che svolgono attività di gestione nelle aree protette regionali;

f) i criteri e le priorità generali per l’individuazione di eventuali forme di agevolazione e di sostegno alle iniziative finalizzate alla gestione ed allo sviluppo socio economico ecosostenibile dei territori del patrimonio naturalistico toscano, da erogare a soggetti pubblici e privati nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato;

g) il quadro delle disponibilità finanziarie derivanti dalle risorse comunitarie, statali e regionali da destinare prioritariamente alla conservazione, gestione, valorizzazione e implementazione delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 nonché i criteri di ripartizione delle relative risorse.

3. La programmazione regionale di cui al comma 1 definisce e aggiorna lo stato e la consistenza del patrimonio naturalistico ambientale regionale, con particolare riferimento alle componenti essenziali dei valori riconosciuti di cui all’articolo 1, commi 2 e 3.

4. La Giunta regionale approva con deliberazione entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello di riferimento, il documento operativo annuale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano, che definisce in particolare:

a) il quadro conoscitivo dello stato di attuazione degli obiettivi programmati;

b) eventuali direttive per la gestione del sistema delle aree naturali protette regionali e della biodiversità, anche in relazione agli esiti del monitoraggio di cui al comma 5;

c) le priorità e gli eventuali indirizzi per la programmazione annuale e la realizzazione di interventi, misure

ed azioni in conformità alle previsioni degli atti della pianificazione e della programmazione di cui agli articoli 27, 30, 49, e 77, individuando in particolare:

1) gli interventi di competenza regionale, ed il relativo cronoprogramma, in coerenza con le previsioni dell'elenco annuale del programma triennale regionale delle opere pubbliche di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);

2) gli interventi di competenza degli enti parco o da realizzarsi a cura degli enti che svolgono attività gestionali nelle aree naturali protette e nei siti della Rete Natura 2000;

3) le iniziative, anche coordinate con quelle dei parchi regionali e degli enti locali interessati, di salvaguardia, e di promozione e di valorizzazione dei territori del patrimonio naturalistico di cui agli articoli 57 e 58;

4) le iniziative e attività idonee a prevenire, contenere e mitigare i danni determinati dalla fauna selvatica;

d) le modalità di assegnazione, nell'ambito delle iniziative di cui alla lettera c), numeri 2), 3) e 4), di eventuali contributi o finanziamenti comunitari, statali o regionali tra i possibili beneficiari, tenuto conto dei criteri e delle priorità di cui al comma 2, lettere e) ed f), ed all'articolo 60, comma 2;

e) lo stato delle erogazioni dei finanziamenti attribuiti ai soggetti beneficiari;

f) la verifica di coerenza ambientale delle proposte per l'individuazione dei territori ai fini dell'istituzione di nuove aree protette o di modifica dei perimetri di quelle già istituite, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2, lettera a), nonché per la designazione di nuovi siti della Rete Natura 2000 o di modifica dei perimetri dei siti già istituiti.

5. Il documento operativo di cui al comma 4 individua altresì le riserve ed i siti della Rete Natura 2000, esterni al territorio di competenza dei parchi regionali, per la gestione dei quali la Regione può:

a) previa stipula di convenzione, avvalersi degli enti parco regionali, in ragione della peculiarità dei valori naturalistici presenti in tali aree e siti o della loro connessione ecologica con le aree dei parchi nonché dell'opportunità di garantire l'unitarietà di gestione dei territori interessati;

b) previa stipula di convenzione, avvalersi dei comuni, anche associati nelle forme previste dal titolo III della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), nel caso in cui le riserve e i siti della rete natura 2000 ricadano interamente nel territorio di competenza;

c) attivare forme di collaborazione con le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 349/1986:

1) nei casi e con le modalità previste dagli articoli 12, comma 4, e 13 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 "Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati");

2) nei casi e con le modalità previste dall'articolo 10 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato).

6. Il documento operativo individua, compatibilmente con i vincoli derivanti dalla finanza pubblica e dalle norme in materia di pareggio di bilancio, le risorse del bilancio regionale per la realizzazione di interventi, misure, azioni ed iniziative e per l'erogazione di contributi e finanziamenti di cui rispettivamente al comma 4, lettere d) ed e).

7. Il documento operativo annuale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano può essere approvato per stralci funzionali e può essere aggiornato nel corso dell'anno di riferimento.

8. Il monitoraggio delle politiche regionali in materia di aree naturali protette e di biodiversità è inserito nell'apposita sezione del documento annuale di monitoraggio degli atti di programmazione di riferimento.".

Art. 8

Sistema informativo regionale
del patrimonio naturalistico toscano.
Modifiche all'articolo 13 della l.r. 30/2015

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente:

"f) gli studi effettuati dalla Regione, dagli enti locali e dai soggetti gestori delle aree protette regionali e nazionali e dei siti della Rete Natura 2000 in materia di aree protette e di biodiversità terrestre e marina;".

2. Al comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 30/2015 le parole: "gli enti gestori delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000," sono sostituite dalle seguenti: "gli enti parco, gli enti gestori di aree protette nazionali e gli enti locali che svolgono attività di gestione nelle aree naturali protette e nei siti della Rete Natura 2000,".

Art. 9

Funzioni della Regione in materia di aree naturali protette. Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 30/2015

1. L'articolo 14 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 14
Funzioni della Regione
in materia di aree naturali protette

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione di cui all'articolo 12 e individua, nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi degli strumenti della programmazione regionale, il complesso delle aree naturali protette regionali assicurandone la conservazione e la valorizzazione in forma coordinata con le aree protette nazionali e con il sistema della biodiversità; esercita, altresì, le funzioni per l'attuazione coordinata della presente legge.

2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, la Regione, in particolare:

a) istituisce, con legge regionale, anche su proposta delle province o della città metropolitana e dei comuni, i parchi regionali e gli enti di diritto pubblico preposti alla loro gestione, previa la verifica di coerenza ambientale di cui all'articolo 12, comma 4, lettera f);

b) nomina il presidente, il consiglio direttivo ed il collegio regionale unico dei revisori dei conti dei parchi regionali;

c) approva lo statuto dei parchi regionali;

d) adotta e approva il piano integrato per il parco ed approva il regolamento dei parchi regionali;

e) approva il bilancio preventivo economico ed il bilancio di esercizio dei parchi regionali;

f) sovrintende e vigila sull'attuazione della presente legge e degli obiettivi della programmazione regionale, con particolare riferimento alla realizzazione degli interventi previsti negli strumenti di programmazione di cui all'articolo 12;

g) esercita attività di indirizzo, coordinamento, verifica e controllo sull'amministrazione dei parchi regionali;

h) può procedere alla nomina di un commissario straordinario ed all'esercizio dei poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 44;

i) formula gli indirizzi e le priorità per la gestione coordinata delle aree naturali protette regionali e del sistema regionale della biodiversità di cui all'articolo 5;

l) istituisce le riserve naturali regionali, anche sulla base dell'individuazione dei territori proposta dalle province o dalla città metropolitana previa verifica della coerenza ambientale di cui all'articolo 12, comma 4, lettera f), in conformità con gli indirizzi dettati dagli atti della programmazione regionale e con le previsioni del PIT con valenza di piano paesaggistico di cui all'articolo 88 della l.r. 65/2014;

m) indica le finalità specifiche, le forme e le modalità di gestione nonché le modalità di finanziamento del sistema delle riserve naturali regionali, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale;

n) approva il regolamento della riserva;

o) può mettere a disposizione dei parchi regionali

e delle riserve naturali regionali i beni necessari per il raggiungimento delle loro finalità istitutive;

p) può partecipare ad organismi associativi per lo svolgimento di attività funzionali alle attività istituzionali in materia di aree protette e di biodiversità, nei limiti delle disponibilità di bilancio;

q) effettua ogni altra funzione o attività ad essa riservata ai sensi della presente legge e della normativa nazionale di riferimento.

3. La Regione esercita, attraverso le strutture regionali allo scopo preposte, le funzioni amministrative relative alla gestione delle riserve naturali regionali, ivi compreso il rilascio del nulla osta e delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico, di cui all'articolo 52, e realizza gli interventi in conformità agli atti di programmazione regionale, fatto salvo quanto previsto all'articolo 12, comma 5.

4. La Regione esercita altresì le funzioni ad essa attribuite dall'articolo 9, comma 4, dall'articolo 11, comma 6, dall'articolo 12, commi 3 e 4 della presente legge e dall'articolo 14, commi 2 e 5, della l. 394/1991, in materia di parchi nazionali.”.

Art. 10

Istituzione e funzioni dell'ente parco
per la gestione del parco regionale.
Modifiche all'articolo 15 della l.r. 30/2015

1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente:

“d) rilascia il nulla osta e le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico di cui all'articolo 31;”.

2. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente:

“f) gestisce, previa stipula di una convenzione di avvalimento con la Regione, le riserve naturali regionali ed i siti della Rete Natura 2000, individuati dal documento operativo ai sensi all'articolo 12, comma 5;”.

3. Al comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 30/2015, dopo la lettera m), è inserita la seguente:

“m-bis) può realizzare, previa stipula della convenzione di avvalimento di cui alla lettera f), gli interventi relativi ai progetti specifici per le riserve regionali e siti della Rete Natura 2000 di cui al comma 2, lettera f), ammessi ai contributi comunitari, statali o regionali, in conformità agli atti della programmazione regionale di cui all'articolo 12 e presenta alla Regione la relazione di cui all'articolo 46, comma 4;”.

Art. 11

Funzioni delle province e della città metropolitana in
materia di aree naturali protette.

Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 30/2015

1. L'articolo 16 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 16

Funzioni delle Province e della città metropolitana
in materia di aree naturali protette

1. Le province e la città metropolitana, assicurando il coinvolgimento degli altri enti locali interessati, svolgono funzioni propositive per l'istituzione, la programmazione e la gestione delle riserve naturali e dei parchi regionali sul territorio di competenza e partecipano, nelle forme e nei modi di cui al comma 2, alla gestione delle riserve naturali istituite, in conformità ai criteri e agli indirizzi regionali di cui all'articolo 12.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, le province e la città metropolitana:

a) presentano alla Regione, con cadenza triennale, anche d'intesa con i comuni territorialmente interessati, le proposte di individuazione dei territori in cui istituire parchi regionali e riserve naturali, ai fini della verifica di coerenza ambientale delle stesse, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera f);

b) partecipano, alla definizione del regolamento di cui all'articolo 50 delle riserve ricadenti sul proprio territorio, mediante la presentazione di proposte, formulate d'intesa con i comuni territorialmente interessati, nella fase di avvio del procedimento;

c) possono mettere a disposizione dei parchi regionali e delle riserve naturali i beni necessari per il raggiungimento delle loro finalità istitutive;

d) possono partecipare, mediante la presentazione di proposte ed il finanziamento di specifici progetti, alla definizione ed all'attuazione degli obiettivi definiti dagli atti della programmazione regionale, finalizzati allo sviluppo del sistema delle riserve regionali, secondo quanto previsto dal documento operativo di cui all'articolo 12.”.

Art. 12

Funzioni dei comuni in materia di aree naturali protette.
Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 30/2015

1. L'articolo 17 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 17

Funzioni dei comuni in materia di aree naturali protette

1. I comuni, nell'ambito del proprio territorio, possono proporre direttamente alla Regione, oppure d'intesa con la provincia o con la città metropolitana, i territori da individuare per l'istituzione di nuove aree naturali protette regionali indicandone le finalità, i principali aspetti di interesse ambientale, le modalità di gestione, in coerenza con le previsioni della programmazione regionale.

2. Oltre alle funzioni di cui al comma 1, i comuni:

a) per gli aspetti di loro competenza, collaborano con la provincia o con la città metropolitana, alla predisposizione delle proposte per la definizione del regolamento di cui all'articolo 16, comma 2, lettera b);

b) possono partecipare, mediante la presentazione di proposte ed il finanziamento di specifici progetti, alla definizione e all'attuazione degli obiettivi degli atti della programmazione regionale finalizzati allo sviluppo del sistema delle riserve regionali, secondo quanto previsto dal documento operativo di cui all'articolo 12;

c) svolgono attività di sorveglianza, per il tramite della competente polizia municipale, sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dai piani e dai regolamenti dei parchi regionali, dai regolamenti delle riserve naturali;

d) accertano gli illeciti amministrativi di cui all'articolo 63;

e) possono mettere a disposizione dei parchi regionali e delle riserve naturali regionali i beni necessari per il conseguimento delle loro finalità istitutive.

3. I comuni, singoli o associati, nelle forme previste dal titolo III della l.r. 68/2011, previa convenzione di avvalimento con la Regione ed in conformità agli atti di programmazione e di indirizzo regionali:

a) svolgono le attività operative connesse alla gestione delle riserve naturali regionali e dei siti della Rete Natura 2000 di cui all'articolo 12, comma 5, in coerenza con gli strumenti della programmazione e agli atti di indirizzo regionale e presentano la relazione di cui all'articolo 46 comma 3;

b) realizzano, nell'ambito delle attività di cui alla lettera a) gli interventi relativi ai progetti specifici ammessi ai contributi comunitari, statali o regionali, secondo quanto previsto dal documento operativo di cui all'articolo 12.”.

Art. 13

Legge istitutiva del parco regionale.
Modifiche all'articolo 18 della l.r. 30/2015

1. Il comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 30/2015, è sostituito dal seguente:

“1. La Regione istituisce con legge i parchi regionali, anche su proposta delle province, della città metropolitana o dei comuni.”.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 30/2015, è aggiunto il seguente:

“3 bis. La Regione assicura la partecipazione degli enti locali al procedimento di istituzione del parco ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera a), della l. 394/1991.”.

Art. 14

Consiglio direttivo.
Modifiche all'articolo 21 della l.r. 30/2015

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 30/2015 le parole: "tra un elenco di quattro soggetti" sono sostituite dalle seguenti: "tra i soggetti".

2. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 30/2015 le parole: "tra un elenco di quattro soggetti" sono sostituite dalle seguenti: "tra i soggetti".

Art. 15

Comunità del parco.

Modifiche all'articolo 22 della l.r. 30/2015

1. Al comma 3 dell'articolo 22 della l.r. 30/2015 dopo le parole: "per il tramite degli enti rappresentati," sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione delle province e della città metropolitana,".

2. Al comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 30/2015 le parole: "di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di competenza".

3. Il comma 6 dell'articolo 22 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:

"6. Nelle forme stabilite dallo statuto dell'ente parco di cui all'articolo 26, partecipano alle sedute della comunità del parco, senza diritto di voto, non più di cinque rappresentanti delle categorie produttive, degli enti di ricerca e delle associazioni ambientaliste presenti sul territorio."

Art. 16

Piano integrato per il parco.

Modifiche all'articolo 27 della l.r. 30/2015

1. Il comma 3 dell'articolo 27 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:

"3. La sezione di cui al comma 2:

a) riporta la perimetrazione dei pSIC, SIC e ZPS ricadenti, anche in parte, nel territorio del parco e nelle relative aree contigue;

b) individua e disciplina, per quanto di competenza, le ulteriori componenti del patrimonio naturalistico-ambientale di cui all'articolo 1 e le emergenze geologiche e geomorfologiche ricadenti all'interno del parco;

c) individua, descrive e disciplina gli habitat di interesse conservazionistico, anche ai fini della redazione della carta della natura di cui all'articolo 3 della l. 394/1991;

d) si conforma alle misure di conservazione dei siti di cui alla lettera a), individuate ai sensi dell'articolo 74, comma 2;

e) costituisce piano di gestione dei siti di cui alla lettera a) nei casi di cui all'articolo 77, comma 3, lettera a)."

2. Nell'alinea del comma 8 dell'articolo 27 della l.r.

30/2015 le parole: "il PAER" sono sostituite dalle seguenti: "gli strumenti della programmazione regionale".

3. Alla lettera c) del comma 8 dell'articolo 27 della l.r. 30/2015, dopo le parole: "delle attività agricole" sono aggiunte le seguenti: "e zootecniche".

Art. 17

Procedimento per l'approvazione del piano integrato per il parco.

Modifiche all'articolo 29 della l.r. 30/2015

1. Al comma 5 dell'articolo 29 della l.r. 30/2015 le parole: "del PAER" sono sostituite dalle seguenti: "degli strumenti della programmazione regionale".

Art. 18

Nulla osta e autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nelle aree comprese nei parchi regionali.

Modifiche all'articolo 31 della l.r. 30/2015

1. Il comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:

"1. Nelle aree del parco e in quelle eventualmente disciplinate direttamente dal piano integrato per il parco, come previsto dalla legge istitutiva del parco, il rilascio di autorizzazioni o concessioni relative alla realizzazione di interventi, impianti ed opere, è subordinato al preventivo nulla osta dell'ente parco, che ne verifica la conformità agli atti ed alla disciplina di cui al presente capo."

2. Il comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:

"2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, il nulla osta di cui al comma 1, deve essere rilasciato al richiedente entro quarantacinque giorni dalla relativa istanza, ovvero entro settantacinque giorni qualora, entro i quaranta giorni dalla richiesta, l'ente parco abbia rinviato i termini di espressione del nulla osta. Tale facoltà può essere esercitata per una sola volta e previa comunicazione scritta al richiedente."

3. Al comma 3 dell'articolo 31 della l.r. 30/2015, dopo le parole: "di cui al titolo V" sono aggiunte le seguenti: ", capo I,".

Art. 19

Entrate dell'ente parco.

Modifiche all'articolo 34 della l.r. 30/2015

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 30/2015 le parole: "del PAER" sono sostituite dalle seguenti: "degli strumenti della programmazione regionale".

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 30/2015, è inserita la seguente:

“b bis) le risorse ordinarie e straordinarie per la gestione delle aree di cui all’articolo 15, comma 2, lettera f);”.

3. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 34 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente:

“c) i contributi ordinari degli enti componenti la comunità del parco, ad eccezione delle province e della città metropolitana;”.

4. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 34 della l.r. 30/2015, come sostituita dal presente articolo, è inserita la seguente:

“c bis) i contributi straordinari degli enti componenti la comunità del parco;”.

5. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 34 della l.r. 30/2015 prima delle parole: “enti privati” sono aggiunte le seguenti: “persone fisiche;”.

Art. 20

Forme di collaborazione fra enti parco.
Modifiche all’articolo 42 della l.r. 30/2015

1. Il comma 1 dell’articolo 42 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:

“1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di qualità organizzativa di cui all’articolo 37 ed anche in attuazione degli eventuali indirizzi formulati dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 44, gli enti parco regionali attuano forme di collaborazione per l’esercizio associato di funzioni di comune interesse, con particolare riferimento alla gestione contabile, all’attività contrattuale, alla gestione ed alla formazione del personale. La Giunta regionale, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, può prevedere che le competenti strutture regionali forniscano servizi agli enti parco sulla base di specifiche convenzioni, per il supporto nell’attività di pianificazione e progettazione, per la formazione del personale, per l’elaborazione e la gestione del trattamento economico del personale, per l’attività di gestione amministrativa e contabile nonché per gli acquisti da svolgersi in forma centralizzata e per l’acquisizione di beni e servizi.”.

Art. 21

Funzioni di indirizzo e coordinamento
sull’attività degli enti parco regionali.
Vigilanza sulla gestione del parco e commissariamento.
Modifiche all’articolo 44 della l.r. 30/2015

1. Il comma 2 dell’articolo 44 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:

“2. Ai fini del comma 1, la Giunta regionale, entro il 30 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento, approva il documento di indirizzo annuale con il quale

detta direttive, anche comuni, agli enti parco, per il perseguimento di specifici obiettivi di rilievo strategico per le politiche regionali e per lo svolgimento delle relative attività in coerenza con gli atti della pianificazione e programmazione dei parchi e con le indicazioni del documento operativo di cui all’articolo 12, comma 4. Gli enti parco predispongono il bilancio preventivo economico nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo annuale. La relazione di accompagnamento al bilancio d’esercizio sulla gestione di cui all’articolo 35, dà atto dello stato di attuazione delle azioni, in rapporto agli obiettivi assegnati ed ai risultati conseguiti. Gli enti parco si adeguano ai rilievi della Regione.”.

Art. 22

Proposte della provincia e della città metropolitana
per l’individuazione dei territori
delle riserve naturali regionali.
Modifiche all’articolo 45 della l.r. 30/2015

1. Il comma 1 dell’articolo 45 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:

“1. In coerenza con gli atti della pianificazione e programmazione regionale, le province e la città metropolitana trasmettono alla Giunta regionale le proposte d’individuazione dei territori in cui istituire nuove riserve naturali, formulate d’intesa con gli enti locali territorialmente interessati.”.

Art. 23

Istituzione e gestione delle riserve naturali regionali.
Sostituzione dell’articolo 46 della l.r. 30/2015

1. L’articolo 46 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 46

Istituzione e gestione delle riserve naturali regionali

1. Nel rispetto dei termini stabiliti dagli strumenti della programmazione regionale per l’istituzione di nuove riserve naturali regionali e sulla base degli esiti della verifica di coerenza ambientale di cui all’articolo 12, comma 4, lettera f), il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, con deliberazione provvede a:

- a) istituire la riserva, indicando le finalità, le forme, le modalità di gestione e le modalità di finanziamento;
- b) determinare la perimetrazione provvisoria della riserva e delle eventuali aree contigue;
- c) individuare le misure di salvaguardia da applicare fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti delle riserve regionali.

2. La Giunta regionale assicura la partecipazione degli enti locali al procedimento di istituzione della ri-

serve ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera a), della l. 394/1991.

3. Le funzioni relative alla gestione delle riserve regionali sono esercitate dalla Regione per il tramite dei competenti uffici regionali, anche decentrati e, limitatamente alle aree e ai siti di cui all'articolo 12, comma 5, avvalendosi, previa stipula di convenzione, degli enti parco e dei comuni, anche in forma associata, nonché delle associazioni di protezione ambientale qualora siano attivate le forme di collaborazione di cui all'articolo 12, comma 5, lettera c).

4. Gli enti ed i soggetti di cui al comma 3, presentano alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione, comprensiva dei dati di cui all'articolo 62, sulle attività svolte.”.

Art. 24

Prescrizioni per le riserve naturali regionali.
Modifiche all'articolo 48 della l.r. 30/2015

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 48 della l.r. 30/2015 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Nelle riserve regionali si applicano altresì i divieti di cui all'articolo 11, comma 3, della l. 394/1991, salvo quanto disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 49.”.

Art. 25

Regolamento della riserva naturale regionale.
Modifiche all'articolo 49 della l.r. 30/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 49 della l.r. 30/2015 le parole: “dal PAER di cui all'articolo 12” sono sostituite dalle seguenti: “dagli strumenti della programmazione regionale”.

2. Il comma 3 dell'articolo 49 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:

“3. Il regolamento altresì:

a) riporta la perimetrazione dei pSIC, SIC e ZPS ricadenti, anche in parte, nel territorio della riserva e delle relative aree contigue;

b) individua e disciplina, per quanto di competenza, le ulteriori componenti del patrimonio naturalistico-ambientale ed i valori riconosciuti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3;

c) individua, descrive e disciplina gli habitat di interesse conservazionistico, anche ai fini della redazione della carta della natura;

d) declina, ai fini della loro attuazione, le specifiche misure di conservazione, come definite dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 74, dei siti di cui alla lettera a), e ne può costituire piano di gestione.

3. Il comma 7 dell'articolo 49 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:

“7. Il regolamento si conforma per quanto attiene alla tutela del paesaggio, al piano paesaggistico contenuto nel PIT di cui all'articolo 88 della l.r. 65/2014.”.

4. Il comma 8 dell'articolo 49 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:

“8. Il regolamento detta prescrizioni per il coordinamento delle politiche di settore che interessano la riserva e per la pianificazione territoriale delle province, della città metropolitana e dei comuni.”.

Art. 26

Procedimento per l'approvazione del regolamento della riserva naturale regionale.
Modifiche all'articolo 50 della l.r. 30/2015

1. Il comma 1 dell'articolo 50 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:

“1. Il regolamento della riserva naturale regionale è adottato e approvato dal Consiglio regionale secondo il procedimento di cui al titolo II, capo I, della l.r. 65/2014, previa acquisizione del parere obbligatorio della consulta tecnica regionale di cui all'articolo 9.”.

Art. 27

Nulla osta e autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nelle aree comprese nelle riserve naturali regionali.
Sostituzione dell'articolo 52 della l.r. 30/2015

1. L'articolo 52 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 52

Nulla osta e autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nelle aree comprese nelle riserve naturali regionali

1. Nelle aree della riserva naturale regionale il rilascio di autorizzazioni o concessioni relative alla realizzazione di interventi, impianti ed opere, è subordinata al preventivo nulla osta della struttura regionale competente, che ne verifica la conformità agli atti ed alla disciplina di cui al presente capo.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, il nulla osta di cui al comma 1, deve essere rilasciato al richiedente entro quarantacinque giorni dalla relativa istanza oppure entro settantacinque giorni qualora la struttura regionale competente, abbia rinviato, non oltre quaranta giorni dalla richiesta, i termini di espressione del nulla osta. Tale facoltà può essere esercitata per una sola volta e previa comunicazione scritta al richiedente.

3. Le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico di cui al titolo V, capo I, della l.r. 39/2000 sono rilasciate

dalle strutture regionali competenti nel rispetto della disciplina ivi prevista, contestualmente al nulla osta di cui al comma 1.

4. In caso di interventi, impianti ed opere soggette a valutazione d'incidenza, il nulla osta di cui ai commi 1 e 2, dà atto degli esiti di tale procedura effettuata dalla Regione ed è rilasciato entro il termine previsto all'articolo 88, comma 3, o, nel caso di proroga del termine di cui al comma 2, entro il termine di settantacinque giorni decorrenti dalla richiesta.”.

Art. 28

Patrimonio delle riserve naturali regionali.
Sostituzione dell'articolo 53 della l.r. 30/2015

1. L'articolo 53 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 53

Patrimonio delle riserve naturali regionali

1. La Regione e gli enti locali compresi nell'area delle riserve naturali regionali possono mettere a disposizione di esse i beni che ritengono necessari per il raggiungimento delle finalità istitutive.”.

Art. 29

Aree contigue.

Modifiche all'articolo 55 della l.r. 30/2015

1. Al comma 3 dell'articolo 55 della l.r. 30/2015 le parole: “dalla provincia o dalla città metropolitana” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione”.

Art. 30

Sorveglianza sulle aree naturali protette.
Sostituzione dell'articolo 56 della l.r. 30/2015

1. L'articolo 56 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 56

Sorveglianza sulle aree naturali protette

1. Ferme restando le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi dei soggetti ed organi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative):

a) l'ente parco esercita le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dal piano, dal regolamento del parco e dal piano di gestione, secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, mediante proprio personale di sorveglianza, definito “guardiaparco”, appositamente individuato nella pianta organica dell'ente, e a cui si

applicano le vigenti disposizioni in materia di polizia municipale e provinciale;

b) la Regione e gli enti parco ed i comuni, anche in forma associata, possono abilitare propri dipendenti, secondo i principi dei rispettivi ordinamenti, all'esercizio delle funzioni di sorveglianza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge e dal regolamento delle riserve naturali regionali e all'accertamento dei relativi illeciti amministrativi.

2. Le funzioni di sorveglianza e di accertamento degli illeciti possono altresì essere esercitate per specifiche materie, da personale individuato dagli enti di cui al comma 1 al quale è attribuita la funzione di guardia giurata a norma dell'articolo 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico leggi delle leggi di pubblica sicurezza).

3. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, sono muniti di apposito documento di riconoscimento, che attesta l'abilitazione all'esercizio dei compiti loro attribuiti. La Giunta regionale approva con deliberazione uno schema tipo di tale documento.

4. Gli enti di cui al comma 1, per l'esercizio delle attività di sorveglianza e di accertamento degli illeciti amministrativi, possono avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale di cui al titolo V.”.

Art. 31

Principi per lo svolgimento delle attività di promozione e di valorizzazione del territorio delle aree protette regionali.

Sostituzione dell'articolo 57 della l.r. 30/2015

1. L'articolo 57 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 57

Principi per lo svolgimento delle attività di promozione e di valorizzazione del territorio delle aree protette regionali

1. La Regione e gli enti parco, nello svolgimento delle attività di tutela e di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del territorio di competenza operano per una gestione sostenibile delle attività economiche e sociali, in attuazione degli obiettivi degli atti generali della programmazione regionale e degli strumenti di pianificazione e di programmazione di cui agli articoli 27, 30 e 49.

2. Ai fini di cui al comma 1, il documento operativo annuale di cui all'articolo 12 prevede, tra l'altro, iniziative ed interventi per lo sviluppo delle attività turistiche ecosostenibili e di accoglienza finalizzate, in particolare, al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) realizzazione di strutture e infrastrutture di servizio, di divulgazione, di informazione ambientale, di valorizzazione culturale delle comunità e delle produzioni agricole zootecniche e forestali, e di educazione allo sviluppo sostenibile;

b) realizzazione di segnaletica informativa;

c) creazione e ripristino di sentieri tematici o escursionistici contraddistinti da apposita segnaletica e conformi alle indicazioni previste per la rete escursionistica toscana, di cui alla legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche);

d) definizione e attuazione di proposte educative, didattiche e di divulgazione e sensibilizzazione ambientale;

e) acquisizione di certificazioni ambientali;

f) inserimento in percorsi partecipati dedicati;

g) partecipazione a forme di gemellaggio o di cooperazione con parchi o altre aree protette ricadenti nel territorio regionale ed extra regionale;

h) uso di sistemi energetici a basso costo ambientale.

3. Gli enti locali territorialmente interessati possono concorrere finanziariamente alle iniziative di cui al comma 2, anche mediante la proposta di specifici progetti da realizzare a cura degli enti locali stessi con il coordinamento delle competenti strutture regionali o degli enti parco interessati.”.

Art. 32

Sostegno delle attività economiche e produttive eco-compatibili.

Modifiche all'articolo 58 della l.r. 30/2015

1. Il comma 1 dell'articolo 58 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione e gli enti parco sostengono e valorizzano le attività agricole, le attività produttive e di turismo naturalistico, svolte nel parco regionale e nella riserva in coerenza con le finalità dell'area naturale protetta e secondo i principi della sostenibilità ambientale e della diffusione delle buone pratiche in attuazione degli obiettivi degli atti generali della programmazione regionale e degli strumenti di pianificazione e di programmazione di cui agli articoli 27, 30 e 49.”.

2. Al comma 2 dell'articolo 58 della l.r. 30/2015 le parole: “gli enti di cui al comma 1 definiscono” sono sostituite dalle seguenti: “la Giunta regionale e gli enti parco, in coerenza con le indicazioni e gli indirizzi contenuti nel documento operativo annuale, individuano”.

3. Il comma 3 dell'articolo 58 della l.r. 30/2015 la parola: “conformità” è sostituita dalle seguenti: “in conformità”.

4. Al comma 4 dell'articolo 58 della l.r. 30/2015 le parole: “Gli enti gestori di cui al comma 1,” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione, tramite la Giunta regionale, gli enti parco nonché gli enti locali che svolgono attività gestionali ai sensi dell'articolo 17, comma 3,”.

Art. 33

Albo degli amici del parco regionale e della riserva naturale regionale.

Modifiche all'articolo 59 della l.r. 30/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 59 della l.r. 30/2015 le parole: “L'ente parco e l'ente gestore della riserva può costituire” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale e gli enti parco possono costituire, per quanto di competenza,”.

2. Al comma 2 dell'articolo 59 della l.r. 30/2015 le parole: “Gli enti di cui al comma 1, redigono annualmente” sono sostituite dalle seguenti: “Le strutture regionali competenti e gli enti parco redigono, di norma annualmente,”.

Art. 34

Esercizio coordinato delle funzioni. Forme di collaborazione con i gestori delle aree protette nazionali. Sostituzione dell'articolo 60 della l.r. 30/2015

1. L'articolo 60 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 60

Esercizio coordinato delle funzioni.
Forme di collaborazione con i gestori delle aree protette nazionali

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 42, la Giunta regionale definisce modalità organizzative per l'esercizio coordinato delle funzioni svolte dalle strutture regionali e dagli enti parco, finalizzate alla razionalizzazione dei costi delle attività gestionali.

2. La Giunta regionale e gli enti parco possono altresì attivare forme di collaborazione con gli enti gestori delle aree protette nazionali presenti nel territorio, per l'esercizio coordinato di attività di comune interesse volte alla valorizzazione e allo sviluppo dei territori di competenza ed alla destagionalizzazione delle presenze turistiche. A tal fine, individuano progetti coordinati ed integrati, con carattere innovativo e di riproducibilità, che coinvolgono più aree protette aggregate per tipologia progettuale o per sottosistemi ambientali e che hanno priorità nell'erogazione dei finanziamenti regionali di cui all'articolo 12, comma 4, lettera d).”.

Art. 35

Uso del nome e dell'emblema dell'area protetta. Modifiche all'articolo 61 della l.r. 30/2015

1. Il comma 1 dell'articolo 61 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:

“1. Per il perseguimento delle finalità delle aree protette e previa stipula di convenzione, la Giunta regionale e gli enti parco possono concedere, anche a titolo oneroso, l'uso del nome o dell'emblema dell'area a produttori di servizi, prodotti e materiali locali, che presentano caratteristiche di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale predeterminate con regolamento degli stessi enti, in coerenza con le finalità istitutive dell'area naturale protetta.”.

Art. 36

Attività di coordinamento regionale per la conoscenza, la divulgazione e la promozione dell'offerta del sistema regionale delle aree naturali protette.

Modifiche all'articolo 62 della l.r. 30/2015

1. Alla fine della rubrica dell'articolo 62 della l.r. 30/2015 sono aggiunte le seguenti parole: “- Atlante dei servizi”.

2. Al comma 1 dell'articolo 62 della l.r. 30/2015 le parole: “La Regione effettua la ricognizione dei servizi e delle strutture presenti nelle aree protette di cui all'articolo 2, e predisporre” sono sostituite dalle seguenti: “Le strutture regionali competenti effettuano la ricognizione dei servizi e delle strutture presenti nelle aree protette di cui all'articolo 2, e predispongono”.

3. Al comma 2 dell'articolo 62 della l.r. 30/2015 le parole: “gli enti gestori” sono sostituite dalle seguenti: “le strutture regionali competenti e gli enti parco”.

4. Il comma 3 dell'articolo 62 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente: “Le strutture regionali competenti monitorano e aggiornano l'Atlante dei servizi, mediante le informazioni ed i dati in loro possesso o trasmessi dagli enti parco ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera h).”.

Art. 37

Sanzioni amministrative.

Modifiche all'articolo 63 della l.r. 30/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 63 della l.r. 30/2015, dopo le parole: “norme contenute” sono aggiunte le seguenti: “nella presente legge,”.

2. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 63 della l.r. 30/2015 le parole: “i parchi,” sono sostituite dalle seguenti: “Gli enti parco”.

3. La lettera b) del comma 5 dell'articolo 63 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente:

“b) la Regione per le violazioni nelle riserve naturali regionali e nelle aree contigue.”

4. Al comma 6 dell'articolo 63 della l.r. 30/2015 la parola: “coerenti” è sostituita dalla seguente: “inerenti”.

Art. 38

Sospensione e riduzione in pristino.
Modifiche all'articolo 64 della l.r. 30/2015

1. Al comma 2 dell'articolo 64 della l.r. 30/2015 dopo le parole: “L'ente di gestione dell'area protetta può intervenire” sono aggiunte le seguenti: “ai sensi”.

Art. 39

Funzioni della Regione in materia di biodiversità e geodiversità.
Modifiche all'articolo 67 della l.r. 30/2015

1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 67 della l.r. 30/2015 sono aggiunte le seguenti parole: “, sentiti gli enti locali e gli enti parco interessati;”.

2. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 della l.r. 30/2015 sono aggiunte le seguenti parole: “, sentiti gli enti locali e gli enti parco interessati;”.

3. Al comma 1 dell'articolo 67 della l.r. 30/2015, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

“c bis) esercita, tramite le strutture regionali competenti, le funzioni amministrative relative alla gestione dei p(SIC) e dei siti della Rete Natura 2000, non attribuite alla competenza degli enti parco regionali e degli enti gestori di aree protette statali ai sensi dell'articolo 69, commi 1 e 4, ed in particolare:

1) attua le misure di tutela e conservazione e provvede al monitoraggio dei siti della Rete Natura 2000 di competenza, nonché al monitoraggio della distribuzione degli habitat e delle specie presenti sui medesimi siti;

2) procede alla redazione e all'approvazione, se necessari, dei piani di gestione di cui all'articolo 2, comma 4, del d.p.r. 357/1997 per i siti di competenza;”.

4. Al comma 1 dell'articolo 67 della l.r. 30/2015 dopo la lettera c-bis), è inserita la seguente:

“c ter) effettua gli studi sulla biologia e la consistenza delle popolazioni vegetali e animali e provvede alla cura ed all'effettuazione delle iniziative di sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici, ambientali e della tutela degli habitat e delle specie;”.

5. Alla lettera d) del comma 1 della l.r. 30/2015 dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

“3 bis) assicura il monitoraggio delle autorizzazioni in deroga disciplinate dall'articolo 11 del d.p.r. 357/1997;”.

6. L'alinea della lettera f) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "coordina la gestione dei siti del sistema regionale della biodiversità di cui all'articolo 5, ed emana direttive ed indirizzi agli enti competenti per l'esercizio uniforme delle connesse funzioni amministrative con particolare riferimento:".

Art. 40

Funzioni della provincia e della città metropolitana in materia di biodiversità e geodiversità. Sostituzione dell'articolo 68 della l.r. 30/2015

1. L'articolo 68 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:

"Art. 68

Funzioni della provincia e della città metropolitana in materia di biodiversità e geodiversità

1. La provincia o la città metropolitana concorre alla conservazione e valorizzazione della biodiversità ed alla costituzione della Rete Natura 2000 attraverso:

a) la cura e l'effettuazione delle iniziative di sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici, ambientali e della tutela degli habitat e delle specie;

b) l'individuazione delle aree e la proposta alla Regione, sentiti gli enti locali, ai fini del riconoscimento di siti della Rete Natura 2000.

2. La provincia e la città metropolitana, nello svolgimento delle funzioni di competenza, garantiscono l'applicazione delle misure di conservazione e salvaguardia dei siti e delle aree del sistema regionale della biodiversità e delle forme di protezione della flora e della fauna di cui rispettivamente, al capo II e III del presente titolo, anche mediante la previsione di specifici indirizzi e prescrizioni nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione e programmazione.

3. La provincia e la città metropolitana concorrono altresì alla conservazione e valorizzazione della geodiversità formulando le proposte per l'inserimento dei geositi nell'elenco di cui all'articolo 95, comma 2.".

Art. 41

Funzioni degli enti parco regionali e dei soggetti gestori delle aree protette statali. Modifiche all'articolo 69 della l.r. 30/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 69 della l.r. 30/2015 le parole: "Le funzioni attribuite alla provincia e alla città metropolitana ai sensi dell'articolo 68, comma 1, lettere a), b), c), e), f) e g)," sono sostituite dalle seguenti: "Le funzioni esercitate dalla Regione ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettere c-bis) e c-ter) e quelle attribuite alla provincia e alla città metropolitana ai sensi dell'articolo 68, comma 1, lettera b),".

2. Il comma 2 dell'articolo 69 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:

"2. Gli enti parco regionali concorrono altresì alla conservazione e valorizzazione dei siti gestiti in regime di avvalimento ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera f), mediante l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c-bis), numero 1), e c-ter), e all'articolo 68, comma 1, lettera b), in conformità agli atti di programmazione e di indirizzo regionali. A tal fine, gli enti parco presentano alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta.".

3. Al comma 4 dell'articolo 69 della l.r. 30/2015 le parole: "Le funzioni attribuite alla provincia e alla città metropolitana ai sensi dell'articolo 68, comma 1, lettere a), b), c), e), f), g), e comma 2," sono sostituite dalle seguenti: "In conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale le funzioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c-bis) numeri 1) e 2) e c-ter),".

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 69 della l.r. 30/2015 è inserito il seguente:

"4 bis. Gli enti parco regionali comunicano ogni due anni alla Giunta regionale gli esiti dei monitoraggi sulla distribuzione degli habitat e delle specie, mediante una relazione sullo stato di salute delle popolazioni vegetali e animali e degli habitat di cui al presente titolo, nonché sullo stato di conservazione e tutela dei siti della Rete Natura 2000 e dei p(SIC) ricadenti nei territori di competenza ed inviano un elenco di tutti i piani, programmi, progetti ed interventi che hanno interessato i siti e che sono stati sottoposti a procedura di valutazione di incidenza con indicazione dei relativi esiti e dei pareri espressi. Gli enti gestori di cui al comma 4 rendono disponibili i dati di cui al presente comma, anche mediante le forme di coordinamento di cui all'articolo 71, comma 1 bis.".

5. Al comma 5 dell'articolo 69 della l.r. 30/2015, le parole: "alla provincia o alla città metropolitana" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione".

Art. 42

Funzioni dei comuni in materia di biodiversità e geodiversità. Sostituzione dell'articolo 70 della l.r. 30/2015

1. L'articolo 70 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:

"Art. 70

Funzioni dei comuni in materia di biodiversità e geodiversità

1. I comuni concorrono alla conservazione e valorizzazione dei siti della Rete Natura 2000 gestiti in regime di avvalimento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, mediante

l'esercizio, anche in forma associata, delle funzioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c bis), numero 1) e c ter) e all'articolo 68, comma 1, lettera b), in conformità agli atti di programmazione e di indirizzo regionali. A tal fine, presentano alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta.

2. I comuni e le unioni di comuni, nello svolgimento delle funzioni di propria competenza, garantiscono l'applicazione delle misure di conservazione e salvaguardia dei siti e delle aree del sistema regionale della biodiversità e delle forme di protezione della flora e della fauna di cui rispettivamente, al capo II e III del presente titolo, anche mediante la previsione di specifici indirizzi e prescrizioni nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione e programmazione.

3. I comuni possono concorrere alla conservazione e valorizzazione della geodiversità mediante la segnalazione alla provincia o alla città metropolitana dei geositi ricadenti nel territorio di competenza, ai fini della formulazione delle proposte per l'inserimento nell'elenco dei geositi di interesse regionale di cui all'articolo 95, comma 2.

4. Oltre alle funzioni di cui ai commi precedenti, i comuni:

a) svolgono attività di sorveglianza, per il tramite della competente polizia municipale, sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente titolo e dai piani di gestione di cui all'articolo 77;

b) accertano gli illeciti amministrativi di cui agli articoli 93 e 94.”.

Art. 43

Coordinamento del sistema regionale della biodiversità.
Modifiche all'articolo 71 della l.r. 30/2015

1. La rubrica dell'articolo 71 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente: “Coordinamento del sistema regionale della biodiversità”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 71 della l.r. 30/2015 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Per garantire l'uniforme attuazione delle misure e degli indirizzi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere d), e) ed f), la Giunta regionale provvede alla costituzione e alla convocazione periodica di un tavolo di coordinamento a cui partecipano le strutture regionali competenti, gli enti parco regionali e gli enti gestori delle aree protette nazionali.”.

Art. 44

Poteri sostitutivi.
Sostituzione dell'articolo 72 della l.r. 30/2015

1. L'articolo 72 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 72 Poteri sostitutivi

1. La Regione esercita i poteri sostitutivi nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, della l.r. 88/1998 qualora:

a) gli enti parco regionali non adempiano le funzioni ad essi attribuite dal presente titolo;

b) la città metropolitana, le province, i comuni, le unioni di comuni, non assicurino l'applicazione delle misure di conservazione e delle forme di tutela di cui agli articoli 68, comma 2 e 70, comma 2, o dei piani di gestione di cui all'articolo 77.

2. In caso di inadempienze degli enti parco regionali, dei comuni e delle unioni di comuni, nello svolgimento delle attività ad essi affidate in regime di avvalimento ai sensi degli articoli 69, comma 2, e 70, comma 1, la Regione interviene tempestivamente per garantire l'adempimento da parte di tali enti con le modalità e con i poteri stabiliti dalla convenzione.”.

Art. 45

Individuazione dei siti della Rete Natura 2000 e proposte di aggiornamento dei relativi elenchi.
Modifiche all'articolo 73 della l.r. 30/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 73 della l.r. 30/2015, dopo le parole: “tenuto conto” è inserita la seguente: “anche”.

Art. 46

Misure per la tutela e conservazione dei p(SIC) e dei siti della Rete Natura 2000.
Modifiche all'articolo 74 della l.r. 30/2015

1. Al comma 2 dell'articolo 74 della l.r. 30/2015 le parole: “sentite le province, la città metropolitana e gli enti parco,” sono sostituite dalle seguenti: “sentiti gli enti locali gestori”.

Art. 47

Misure per la tutela e conservazione delle aree di collegamento ecologico funzionale.
Modifiche all'articolo 75 della l.r. 30/2015

1. Al comma 3 dell'articolo 75 della l.r. 30/2015 la parola: “provinciali” è soppressa.

2. Al comma 4 dell'articolo 75 della l.r. 30/2015 le parole: “del PAER” sono sostituite dalle seguenti: “degli strumenti della programmazione regionale”.

Art. 48

Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000.
Sostituzione dell'articolo 77 della l.r. 30/2015

1. L'articolo 77 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 77

Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000

1. Ove previsto dagli atti adottati ai sensi dell'articolo 74, comma 2, lettera a), e fatto salvo quanto previsto al comma 2, i piani di gestione finalizzati a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie che caratterizzano i siti:

a) sono approvati, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, con delibera della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, ove contengano disposizioni meramente regolatorie ed organizzative;

b) sono adottati ed approvati dal Consiglio regionale con le procedure di cui al titolo II della l.r. 65/2014, ove contengano previsioni localizzative o comunque incidenti sulla pianificazione del territorio;

c) sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, ove contengano previsioni di carattere programmatico ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 1/2015.

2. Per i siti della Rete Natura 2000 ed i p(SIC) ricadenti nelle riserve naturali:

a) i piani di gestione di cui al comma 1, lettere a) e c), integrano e si coordinano con la disciplina di tali siti contenuta nel regolamento della riserva di cui all'articolo 49 e negli atti di programmazione della riserva;

b) gli atti di approvazione dei piani di gestione di cui al comma 1, lettera b), costituiscono variante del regolamento della riserva di cui all'articolo 49.

3. I piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 ricompresi in tutto o in parte nel territorio dei parchi regionali e delle relative aree contigue sono approvati:

a) con le procedure di cui all'articolo 29, commi 1 e 2, ove contengano previsioni localizzative o comunque incidenti sulla pianificazione del territorio oppure con le procedure di cui all'articolo 29, commi 5 e 6, ove contengano previsioni a carattere programmatico, ai sensi della l.r. 1/2015;

b) con delibera del Consiglio direttivo dell'ente parco, previo parere della Giunta regionale ed in coerenza con gli atti della programmazione regionale e con le misure di conservazione di cui all'articolo 74, ove contengano disposizioni meramente regolatorie od organizzative.

4. Gli enti gestori delle aree protette nazionali approvano i piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 compresi nelle medesime aree, adeguando, ove necessario, gli strumenti di pianificazione e regolamentazione di propria competenza e conformandosi alle disposizioni ed alle misure di conservazione definite ai sensi della presente legge.”.

Art. 49

Forme di tutela della fauna.

Modifiche all'articolo 79 della l.r. 30/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 79 della l.r. 30/2015 le parole: “negli allegati B e” sono sostituite dalle seguenti: “nell'allegato”.

2. Nell'alea del comma 2 dell'articolo 79 della l.r. 30/2015 la parola: “Per” è sostituita dalle seguenti: “Fatte salve le deroghe di cui all'articolo 11 del d.p.r. 357/1997, per”.

3. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 79 della l.r. 30/2015, dopo le parole: “l'uccisione” sono aggiunte le seguenti: “nell'ambiente naturale”.

4. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 79 della l.r. 30/2015, dopo le parole: “esemplari” sono aggiunte le seguenti: “prelevati dall'ambiente naturale”.

5. All'alea del comma 3 dell'articolo 79 della l.r. 30/2015, dopo la parola: “le specie” sono aggiunte le seguenti: “comprese nell'allegato E del d.p.r. 357/1997 e nell'allegato III della Convenzione di Berna nonché quelle”.

6. Nell'alea del comma 4 dell'articolo 79 della l.r. 30/2015, le parole: “può richiedere:” sono sostituite dalle seguenti: “può richiedere, tra l'altro:”.

7. Alla fine della lettera a) del comma 4 dell'articolo 79 della l.r. 30/2015 sono aggiunte le parole: “fermi restando, per le specie animali comprese nell'allegato E del d.p.r. 357/1997, i divieti e le relative deroghe previste rispettivamente, agli articoli 10, comma 3, e 11, del medesimo decreto:”.

8. All'inizio del comma 5 dell'articolo 79 della l.r. 30/2015 le parole: “Le specie” sono sostituite dalle seguenti: “I dati e le informazioni disponibili relativi alle popolazioni e alle aree di distribuzione naturale delle specie”.

9. Il comma 6 dell'articolo 79 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:

“6. Ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 67, comma 1, lettera d), numero 3-bis, entro il 31 marzo di ogni anno, gli enti parco regionali e gli enti gestori delle aree protette nazionali, comunicano alla struttura regionale competente l'elenco delle autorizzazioni in deroga rilasciate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 11 del d.p.r. 357/1997.”.

10. Al comma 8 dell'articolo 79 della l.r. 30/2015 le parole: “provincia o alla città metropolitana competente

per territorio.” sono sostituite dalle seguenti: “struttura regionale competente.”.

Art. 50

Forme di tutela della flora.

Modifiche all’articolo 80 della l.r. 30/2015

1. Al comma 1 dell’articolo 80 della l.r. 30/2015 le parole: “negli allegati B e” sono sostituite dalle seguenti: “nell’allegato”.

2. All’inizio del comma 2 dell’articolo 80 della l.r. 30/2015 la parola: “Per” è sostituita dalle seguenti: “Fatte salve le deroghe di cui all’articolo 11 del d.p.r. 357/1997, per”.

3. Nell’alinea del comma 3 dell’articolo 80 della l.r. 30/2015 le parole: “le specie,” sono sostituite dalle seguenti: “le specie ricomprese nell’allegato E del d.p.r. 357/1997 nonché quelle”.

4. Nell’alinea del comma 4 dell’articolo 80 dopo le parole: “può richiedere” sono aggiunte le seguenti: “, tra l’altro”.

5. All’inizio del comma 5 la parola: “Le” è sostituita dalle seguenti: “I dati e le informazioni disponibili relativi alle popolazioni e all’area di distribuzione naturale delle”.

6. Il comma 6 dell’articolo 80 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:

“6. Ai fini del monitoraggio di cui all’articolo 67, comma 1, lettera d), numero 3-bis, entro il 31 marzo di ogni anno, gli enti parco regionali e gli enti gestori delle aree protette nazionali, comunicano alla struttura regionale competente l’elenco delle autorizzazioni in deroga rilasciate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 11 del d.p.r. 357/1997.”.

Art. 51

Disciplina degli habitat di cui all’allegato

A del d.p.r. 357/1997.

Modifiche all’articolo 81 della l.r. 30/2015

1. Al comma 1 dell’articolo 81 della l.r. 30/2015 la parola: “rigorosamente” è eliminata.

2. All’inizio del comma 2 dell’articolo 81 della l.r. 30/2015 la parola: “Gli” è sostituita dalle seguenti: “I dati e le informazioni disponibili relativi agli”.

Art. 52

Disciplina degli habitat non ricompresi nell’allegato A del d.p.r. 357/1997.

Modifiche all’articolo 82 della l.r. 30/2015

1. All’inizio del comma 3 dell’articolo 82 della l.r. 30/2015 la parola: “Gli” è sostituita dalle seguenti: “I dati e le informazioni disponibili relativi agli”.

Art. 53

Elenchi delle specie animali e vegetali e degli habitat protetti. Individuazione delle aree e delle misure di conservazione.

Modifiche all’articolo 83 della l.r. 30/2015

1. Al comma 3 dell’articolo 83 della l.r. 30/2015 le parole: “68, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “67, comma 1, lettera d), numero 3-bis,”.

Art. 54

Ulteriori misure di conservazione.

Modifiche all’articolo 84 della l.r. 30/2015

1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 84 della l.r. 30/2015 le parole: “del PAER, adotta specifiche misure volte a garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità delle specie di flora e di fauna di cui agli articoli 78, 79 e 80, e degli habitat naturali e seminaturali di cui agli articoli 81 e 82, e in particolare, promuove:” sono sostituite dalle seguenti: “degli strumenti della programmazione regionale, adotta specifiche misure volte a garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità delle specie di flora e di fauna di cui agli articoli 78, 79 e 80, e degli habitat naturali e seminaturali di cui agli articoli 81 e 82, e in particolare, attua e promuove:”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 84 della l.r. 30/2015 è inserito il seguente:

“1 bis. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, con deliberazione, nelle more della definizione delle misure di conservazione di cui all’articolo 74 e degli eventuali piani di gestione di cui all’articolo 77, individua ed adotta misure di salvaguardia specifiche per aree puntuali della Rete Natura 2000 interessate da situazioni di emergenza, tali da poter determinare la compromissione dello stato di conservazione dei valori tutelati.”.

Art. 55

Iniziative per la formazione, la divulgazione e per il sostegno alle attività agricole e di uso del territorio.

Modifiche all’articolo 86 della l.r. 30/2015

1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 86 della l.r. 30/2015 le parole: “in attuazione del PAER” sono sostituite dalle seguenti: “in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale di cui all’articolo 12”.

2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 86 della l.r. 30/2015 le parole: “, delle riserve naturali regionali” sono soppresse.

Art. 56

Valutazione di incidenza di piani e programmi.

Modifiche all'articolo 87 della l.r. 30/2015

1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 87 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente:

“b) sugli atti di pianificazione e programmazione, diversi da quelli di cui alla lettera a), limitatamente alle parti che interessano o possono produrre effetti su p(SIC) e siti della Rete Natura 2000 non compresi nel territorio di competenza dei parchi regionali e nazionali.”.

2. Al comma 4 dell'articolo 87 della l.r. 30/2015 dopo le parole: “medesimo comma, lettera b)” sono aggiunte le seguenti: “ ricadenti nelle riserve statali”.

3. Al comma 6 dell'articolo 87 della l.r. 30/2015 dopo le parole: “articolo 69” sono aggiunte le seguenti: “, commi 1 e 4. ”.

4. Al comma 9 dell'articolo 87 della l.r. 30/2015 le parole: “In tali casi” sono sostituite dalle seguenti: “Nel caso di cui al comma 6”.

Art. 57

Valutazione di incidenza di interventi e progetti.

Sostituzione dell'articolo 88 della l.r. 30/2015

1. L'articolo 88 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 88

Valutazione di incidenza di interventi e progetti

1. I proponenti di interventi o progetti non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti o necessari alla gestione dei siti, ma che interessano in tutto o in parte pSIC e siti della Rete Natura 2000, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano alle autorità competenti di cui al presente articolo, ai fini della valutazione d'incidenza ai sensi all'articolo 5 del d.p.r. 357/1997, un apposito studio volto a individuare i principali effetti sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

2. L'ente competente all'approvazione di progetti o interventi, ubicati all'esterno di pSIC o di siti della Rete Natura 2000 verifica la sussistenza di possibili incidenze sugli stessi, ai fini dell'eventuale attivazione delle procedure di valutazione di incidenza. In caso di esclusione dell'attivazione di dette procedure, l'ente competente motiva in ordine alle determinazioni assunte.

3. La valutazione d'incidenza è effettuata entro sessanta

giorni successivi all'acquisizione dello studio d'incidenza da parte della struttura individuata per l'espletamento della relativa istruttoria, secondo l'ordinamento dell'ente competente e il relativo procedimento si conclude con apposito provvedimento. Le autorità competenti alla valutazione chiedono una sola volta le integrazioni dello stesso. In tal caso, il termine decorre nuovamente dalla data di ricevimento delle integrazioni. La pronuncia di valutazione di incidenza contiene, ove necessario, le prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi al fine di migliorare ulteriormente l'inserimento ambientale degli interventi previsti, riducendo l'incidenza del progetto o dell'intervento sul sito stesso.

4. Nel caso di interventi e progetti di cui al comma 1, non soggetti a verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale (VIA), sono autorità competenti per la valutazione d'incidenza:

a) la Regione:

1) per gli interventi e progetti di competenza regionale;

2) per gli interventi e progetti, diversi da quelli di cui al numero 1, che interessano, anche parzialmente, siti della Rete Natura 2000 non compresi nel territorio di competenza degli enti parco regionali e dei soggetti gestori delle aree protette nazionali, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno. In caso di siti ricadenti nelle riserve naturali regionali, la Regione esprime la valutazione d'incidenza congiuntamente al provvedimento di nulla osta ove previsto ai sensi dell'articolo 52, comma 4;

b) l'ente parco regionale, per gli interventi e i progetti localizzati in tutto o in parte in pSIC o siti della Rete Natura 2000 ricadenti nei territori e nelle aree di competenza, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno. In tal caso l'ente parco esprime la valutazione d'incidenza congiuntamente al provvedimento di nulla osta ove previsto ai sensi dell'articolo 31, comma 4, in applicazione dei principi di semplificazione;

c) l'ente gestore dell'area protetta nazionale, per gli interventi e i progetti localizzati in tutto o in parte in pSIC o siti della Rete Natura 2000 ricadenti nei territori e nelle aree di competenza, come individuate dall'articolo 69, comma 4, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno. In tal caso l'ente gestore esprime la valutazione d'incidenza congiuntamente al provvedimento di nulla osta ove previsto ai sensi dell'articolo 13 della l. 394/1991;

d) i comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nei casi di cui all'articolo 57 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali).

5. Per gli interventi e progetti che interessano, anche

parzialmente, siti della Rete Natura 2000 di competenza di enti gestori diversi, la valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione, sentiti gli enti gestori interessati.

6. La valutazione di incidenza di progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità o a procedura di VIA, è ricompresa nell'ambito di detta procedura, ed è effettuata, ai sensi dell'articolo 73 quater della l.r. 10/2010, entro i termini stabiliti per l'adozione dei relativi provvedimenti conclusivi, dalle autorità competenti per le procedure di VIA, come individuate dalla stessa l.r. 10/2010. In tal caso i progetti presentati sono corredati da apposito studio di incidenza e le relative pronunce contengono, ove necessario, specifiche prescrizioni a cui il proponente deve attenersi al fine di migliorare l'inserimento ambientale degli interventi previsti, riducendo i possibili impatti del progetto o dell'intervento sul sito stesso.

7. Con riferimento agli interventi e ai progetti che interessano i pSIC o i siti della Rete Natura 2000 disciplinati dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 9 e 10, del d.p.r. 357/1997. La comunicazione di cui all'articolo 5, comma 9, del d.p.r. 357/1997, è trasmessa anche alla Giunta regionale nei casi in cui la valutazione di incidenza non è di competenza regionale.

8. È fatta salva la disciplina a livello nazionale dei procedimenti di valutazione d'incidenza di competenza dello Stato per interventi e progetti riferibili al campo di applicazione della normativa statale, comprese le opere destinate alla difesa.

9. Per i progetti e gli interventi che interessano siti ricadenti in tutto o in parte in aree protette nazionali, è comunque sentito l'ente gestore, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del d.p.r. 357/1997.”.

Art. 58

Forme semplificate e casi di esclusione.
Modifiche all'articolo 90 della l.r. 30/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 90 della l.r. 30/2015 le parole: “gli enti gestori e le province di riferimento o la città metropolitana,” sono sostituite dalle seguenti: “con la Regione e gli enti gestori competenti”.

2. Nell'alinea del comma 2 dell'articolo 90 della l.r. 30/2015 le parole: “I soggetti gestori dei pSIC e dei siti della Rete Natura 2000, e” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione e i soggetti gestori competenti,”.

Art. 59

Soggetti competenti alla sorveglianza e controllo.
Sostituzione dell'articolo 92 della l.r. 30/2015

1. L'articolo 92 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 92

Soggetti competenti alla sorveglianza e controllo

1. Ferme restando le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi dei soggetti ed organi di cui all'articolo 6, comma 1, della l.r. 81/2000, la Regione, l'ente parco regionale ed i comuni, per quanto di competenza, esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 56.

2. Gli enti di cui al comma 1 per l'esercizio delle attività di sorveglianza e di accertamento degli illeciti amministrativi, possono altresì avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale di cui al titolo V.”.

Art. 60

Sanzioni in materia di violazioni del capo IV.
Modifiche all'articolo 93 della l.r. 30/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 93 della l.r. 30/2015 le parole: “comma 1,” sono soppresse.

Art. 61

Sanzioni amministrative.
Modifiche all'articolo 94 della l.r. 30/2015

1. Il comma 7 dell'articolo 94 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:

“7. Chiunque violi i divieti di cui all'articolo 80, comma 2, nonché i limiti posti ai sensi dello stesso articolo 80, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10,00 euro a 60,00 euro per ogni esemplare raccolto eccedente i limiti consentiti, fino ad un massimo di 210,00 euro.”.

2. Il comma 8 dell'articolo 94 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:

“8. Chiunque violi i divieti o gli obblighi previsti dalle misure di conservazione di cui all'articolo 74, comma 2, lettera a), ed all'articolo 83, comma 2, nonché dalle misure e prescrizioni di cui all'articolo 84 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250,00 euro a 1.500,00 euro.”.

3. Il comma 11 dell'articolo 94 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:

“11. All'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede la Regione o l'ente parco nel cui territorio sia stata accertata la violazione, fatte salve le violazioni di cui al comma 10 che sono applicate dagli enti competenti all'effettuazione della valutazione di incidenza come individuati ai sensi dell'articolo 88.”.

Art. 62

Riconoscimento e valorizzazione dei geositi di interesse regionale.

Modifiche all'articolo 95 della l.r. 30/2015

1. Al comma 6 dell'articolo 95 della l.r. 30/2015 le parole: "dal PAER" sono sostituite dalle seguenti: "dagli strumenti della programmazione regionale."

Art. 63

Servizio volontario di vigilanza ambientale.
Sostituzione dell'articolo 101 della l.r. 30/2015

1. L'articolo 101 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:

"Art. 101

Servizio volontario di vigilanza ambientale

1. La Regione promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o in forma associata, alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale toscano favorendone l'integrazione, nel quadro delle pubbliche funzioni, come membri del servizio volontario di vigilanza ambientale.

2. Ai fini del comma 1, il servizio volontario di vigilanza ambientale già disciplinato con legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale) abrogata dalla presente legge, è svolto mediante atto di nomina della Regione e previo conseguimento della qualifica di guardia ambientale volontaria, di seguito denominata "GAV", tramite:

- a) cittadini singoli;
- b) cittadini aderenti alle associazioni di volontariato ambientale iscritte al registro di cui all'articolo 4 della l.r. 28/1993, nonché alle associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della l. 349/1986;
- c) guardie venatorie volontarie, istituite ai sensi dell'articolo 52 della l.r. 3/1994."

Art. 64

Funzioni della Regione.
Sostituzione dell'articolo 102 della l.r. 30/2015

1. L'articolo 102 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:

"Art. 102

Funzioni della Regione

1. La Regione, al fine di assicurare l'esercizio omogeneo del servizio di vigilanza e lo svolgimento dei compiti riconosciuti alle GAV:

- a) organizza corsi per la qualificazione e la riqualificazione delle GAV nonché corsi di aggiornamento, a frequenza obbligatoria, qualora intervengano modifiche sostanziali alle normative vigenti in materia ambientale;

b) indice e svolge le sessioni di esame per il conseguimento dell'idoneità alla qualifica di GAV, nominando la relativa commissione d'esame, su richiesta degli enti organizzatori nonché delle associazioni che abbiano stipulato le convenzioni di cui all'articolo 103, comma 2, lettera b);

c) redige l'elenco degli idonei che hanno superato la prova d'esame di cui alla lettera b), articolato su base territoriale provinciale o di area metropolitana. L'elenco reca l'indicazione della data di conseguimento dell'idoneità, l'eventuale appartenenza alle associazioni o possesso della qualifica di guardia venatoria di cui rispettivamente all'articolo 101, comma 2, lettere b) e c);

d) istituisce e gestisce il registro delle GAV, sulla scorta della articolazione di cui alla lettera c);

e) provvede a nominare le GAV, ai sensi dell'articolo 103, comma 5, e ad adottare i provvedimenti concernenti il loro status.

2. La Giunta regionale, ai fini di cui al comma 1, con deliberazione da emanarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce in particolare:

a) i contenuti minimi del regolamento di servizio delle GAV, anche mediante l'approvazione di uno schema tipo, nonché le linee guida per la formulazione dei programmi di attività delle GAV;

b) le materie oggetto dei corsi di qualificazione e di riqualificazione e degli esami di cui al comma 1, lettere a) e b);

c) lo schema tipo delle convenzioni di cui all'articolo 103, comma 2, lettera b);

d) i requisiti formativi o professionali necessari per l'ammissione alla frequenza dei corsi di riqualificazione;

e) il modello del tesserino di riconoscimento e del distintivo delle GAV;

f) i criteri per la composizione della commissione d'esame per l'acquisizione dell'idoneità alla nomina di GAV;

g) i criteri per la costituzione del tavolo di coordinamento di cui al comma 3.

3. Per assicurare l'uniformità nell'espletamento delle funzioni di GAV ed il raccordo operativo nel territorio regionale è istituito un tavolo di coordinamento tecnico presieduto dal dirigente della struttura regionale competente, al quale partecipano rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 103, comma 1, e delle GAV."

Art. 65

Organizzazione del servizio volontario di vigilanza ambientale.
Sostituzione dell'articolo 103 della l.r. 30/2015

1. L'articolo 103 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 103

Organizzazione del servizio volontario
di vigilanza ambientale

1. La Regione, gli enti parco regionali, gli enti gestori delle aree protette nazionali, la città metropolitana per le funzioni in materia di forestazione spettanti ai sensi dell'articolo 5, comma 8, della l.r. 22/2015, i comuni e le unioni di comuni, di seguito denominati “soggetti organizzatori”, ove intendano avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale, provvedono, a propria cura e spese, all'organizzazione delle attività di vigilanza, alla dotazione delle necessarie attrezzature nonché alla copertura assicurativa per infortuni, responsabilità civile verso terzi e assistenza legale connessa con l'attività di servizio delle GAV.

2. I soggetti organizzatori attivano il servizio volontario di vigilanza ambientale mediante:

a) richiesta alle strutture regionali competenti di nomina a GAV dei soggetti idonei di cui all'articolo 102, comma 1, previamente indicati dagli enti organizzatori medesimi;

b) stipula di convenzioni con le associazioni di cui all'articolo 102, comma 1, lettera b), per lo svolgimento, mediante impiego di propri iscritti che abbiano ottenuto l'idoneità alla qualifica di GAV, dell'attività di vigilanza ambientale, da attuarsi anche in collaborazione con la polizia locale e con i soggetti che esercitano funzioni di sorveglianza, ai sensi degli articoli 56 e 92.

3. Gli enti di cui al comma 1 organizzano, anche in raggruppamenti territoriali, i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2, assicurandone il coordinamento con la polizia locale e con gli altri soggetti che esercitano funzioni di sorveglianza di cui agli articoli 56 e 92.

4. Le convenzioni di cui al comma 2, lettera b), specificano forme e modalità della collaborazione e possono prevedere l'erogazione di contributi finanziari a ristoro delle spese sostenute dalle associazioni per l'organizzazione e l'impiego dei propri iscritti che abbiano conseguito la nomina a GAV.

5. La nomina a GAV è disposta dalla struttura regionale competente su designazione degli enti organizzatori, previa verifica della permanenza dei requisiti d'idoneità di cui all'articolo 104. Tale nomina:

a) acquista efficacia dall'atto di inquadramento dell'ente organizzatore, nel caso dei soggetti di cui al comma 2, lettera a);

b) è subordinata alla preventiva stipula delle convenzioni di cui comma 2, lettera b);

c) decade automaticamente alla scadenza o al cessare degli effetti degli atti di cui alle lettere a) e b).”.

Art. 66

Compiti dei soggetti organizzatori.
Inserimento dell'articolo 103 bis nella l.r. 30/2015

1. Dopo l'articolo 103 della l.r. 30/2015 è inserito il seguente:

“Art. 103 bis

Compiti dei soggetti organizzatori

1. In coerenza con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 102, i soggetti che accedono al servizio volontario di vigilanza ambientale provvedono altresì a:

a) trasmettere alla struttura regionale competente gli atti d'inquadramento e le convenzioni stipulate di cui all'articolo 103, comma 2, lettera b);

b) formulare il programma di attività delle GAV e ad organizzare il relativo servizio;

c) approvare il regolamento di servizio delle GAV;

d) vigilare sul regolare svolgimento del servizio e sull'osservanza da parte delle GAV degli obblighi derivanti dal presente titolo e dal regolamento di servizio;

e) trasmettere alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, dati ed informazioni sull'utilizzo del personale volontario;

f) pubblicare sul proprio sito istituzionale informazioni sull'organizzazione del servizio di vigilanza ambientale e gli elementi conoscitivi di cui alla lettera e);

g) comunicare alla Regione ogni circostanza di rilievo che possa incidere sullo status di GAV.

2. I soggetti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ambientale, possono regolare tra loro, mediante protocolli operativi, lo svolgimento sinergico e coordinato delle attività delle GAV.”.

Art. 67

Requisiti per la nomina a GAV.
Sostituzione dell'articolo 104 della l.r. 30/2015

1. L'articolo 104 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 104

Requisiti per la nomina a GAV

1. Ai fini dell'ammissione agli esami per il conseguimento della idoneità alla nomina a GAV gli aspiranti presentano domanda alla struttura regionale competente dichiarando sotto la propria responsabilità:

a) di godere dei diritti civili e politici;

b) di non aver subito condanna, anche non definitiva, a pena detentiva per delitto non colposo e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

c) di non aver subito condanna penale, anche non definitiva, o sanzione amministrativa per violazioni della normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio

storico, culturale, ambientale e naturalistico e relative all'attività faunistico-venatoria e ittica.

2. La perdita di uno dei requisiti di cui al comma 1 è immediatamente comunicata dai soggetti organizzatori alla struttura regionale competente alla tenuta del registro delle GAV e comporta la decadenza dalla nomina a GAV e la cancellazione dall'elenco degli idonei.

3. Ai fini della corretta tenuta dell'elenco degli idonei e del registro delle GAV, le associazioni di cui all'articolo 101, comma 2, lettera b), comunicano alla Regione la perdita della qualifica di associato da parte, rispettivamente, dell'idoneo o della GAV.”.

Art. 68

Compiti e doveri delle GAV.

Sostituzione dell'articolo 105 della l.r. 30/2015

1. L'articolo 105 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 105

Compiti e doveri delle GAV

1. Le GAV operano per favorire e garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di protezione dell'ambiente terrestre, marino e lacustre, della flora e della fauna, contenute nella presente legge e nelle altre leggi dell'ordinamento regionale che attengono alle predette materie. In particolare le GAV svolgono compiti di:

a) prevenzione delle violazioni di cui alla presente legge con particolare riferimento ai parchi, alle riserve naturali, ai territori sottoposti a vincolo paesaggistico, alle aree e siti appartenenti al sistema regionale delle aree naturali protette di cui all'articolo 2 e al sistema regionale della biodiversità di cui all'articolo 5;

b) vigilanza, mediante l'accertamento delle violazioni degli illeciti amministrativi di cui alla presente legge, dei regolamenti e dei piani unici integrati delle aree naturali protette, nonché mediante la segnalazione dei casi di degrado ambientale e delle relative cause alle autorità competenti;

c) educazione, partecipando a programmi di sensibilizzazione e informazione ambientale nelle scuole e promuovendo l'informazione sulle normative in materia ambientale;

d) valorizzazione, concorrendo con le istituzioni competenti alle attività di recupero e promozione del patrimonio e della cultura ambientale;

e) salvaguardia, concorrendo con le autorità competenti a fronteggiare fattispecie di emergenza ambientale.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte anche nelle cavità ipogee e negli ambienti subacquei

da GAV dotate di specifica esperienza speleologica, o subacquea attestata da qualificati organismi del settore.

3. Le GAV:

a) operano nell'ambito territoriale indicato nell'atto di nomina, in conformità a quanto previsto nel medesimo atto di nomina e nelle convenzioni di cui all'articolo 103, comma 2, lettera b);

b) sono pubblici ufficiali nell'espletamento delle funzioni di cui al comma 1;

c) esercitano i poteri di accertamento di cui alla l.r. 81/2000;

d) sono dotate di tesserino di riconoscimento e di distintivo conformi al modello approvato con deliberazione della Giunta regionale.

4. L'espletamento del servizio di vigilanza ambientale delle GAV non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o comunque di lavoro subordinato od autonomo essendo prestato a titolo gratuito ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato).

5. Nello svolgimento della propria attività le GAV sono tenute a:

a) rispettare il regolamento di servizio di cui all'articolo 103 bis, comma 1, lettera c);

b) assicurare lo svolgimento del numero minimo di ore di servizio stabilito dal regolamento di cui all'articolo 103 bis, comma 1, lettera c);

c) attenersi nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, alle indicazioni operative dell'ente che organizza il servizio;

d) cooperare con i soggetti preposti alla sorveglianza ai sensi degli articoli 56 e 92 che operano nel territorio assegnato;

e) prestare il proprio servizio con diligenza e perizia;

f) qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento;

g) compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio secondo quanto disposto dalla vigente normativa, facendoli pervenire con la massima tempestività ai soggetti competenti alla sorveglianza di cui agli articoli 56 e 92;

h) usare con cura l'attrezzatura e i mezzi in dotazione;

i) partecipare ai corsi di aggiornamento obbligatori di cui all'articolo 102, comma 1, lettera a).

6. Nell'arco della stessa giornata, l'attività di GAV è incompatibile con lo svolgimento di altre attività di vigilanza volontaria, fatto salvo quanto previsto al comma 7. Alle GAV è vietata, inoltre, la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco nel proprio ambito di competenza territoriale, limitatamente alle giornate in cui espletano il loro servizio. Sono fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 37 della l.r. 3/1994.

7. In relazione a particolari esigenze di presidio del territorio, l'atto di nomina di cui all'articolo 104, comma 1, può autorizzare, durante il servizio giornaliero di GAV e limitatamente all'ambito territoriale assegnato, lo svolgimento di altre attività di vigilanza volontaria e l'esercizio dei connessi poteri a condizione che:

a) il volontario possieda i requisiti e la qualifica previste dalle normativa di riferimento per lo svolgimento delle ulteriori attività di vigilanza;

b) le attività di cui alla lettera a) e le relative modalità di esercizio siano coerenti con il servizio di GAV e non ne precludano il regolare espletamento in conformità al regolamento di cui all'articolo 103 bis, comma 1, lettera c).”.

Art. 69

Sospensione e revoca della nomina a GAV.
Sostituzione dell'articolo 106 della l.r. 30/2015

1. L'articolo 106 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 106

Sospensione e revoca della nomina a GAV

1. I soggetti organizzatori vigilano sull'osservanza dei doveri delle GAV di cui all'articolo 105, direttamente o tramite gli organi di polizia locale e gli altri soggetti preposti alla sorveglianza di cui agli articoli 56 e 92.

2. Qualora i soggetti organizzatori riscontrino irregolarità o violazioni nell'espletamento dei compiti assegnati alle GAV, previa instaurazione di idoneo contraddittorio con la GAV, propongono alla struttura regionale competente la sospensione dall'attività per un periodo non superiore a sei mesi.

3. La struttura regionale competente, accertata la regolarità del procedimento di cui al comma 2, dispone la sospensione della GAV dall'attività per un periodo non superiore a sei mesi.

4. In caso di persistente ed accertata inattività non dovuta a giustificati motivi o di reiterate violazioni dei doveri delle GAV che abbiano comportato la sospensione dell'attività per almeno due volte e per un periodo complessivo pari ad almeno dodici mesi, la struttura regionale competente, su proposta del soggetto organizzatore che, nel contraddittorio con l'interessato, abbia verificato una nuova violazione, dispone la revoca della nomina e provvede alla cancellazione del nominativo della GAV dal registro.”.

Art. 70

Disposizioni di prima applicazione e transitorie per l'adeguamento degli atti dei parchi regionali. Modifiche all'articolo 108 della l.r. 30/2015

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 108 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente:

“b) alla predisposizione e trasmissione alla Giunta regionale della proposta di piano integrato per il parco di cui all'articolo 27, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;”.

Art. 71

Disposizioni di prima applicazione e transitorie per l'adeguamento degli atti delle riserve naturali regionali. Modifiche all'articolo 109 della l.r. 30/2015

1. Il comma 1 dell'articolo 109 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione provvede entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale 1 agosto 2016, n. 48, all'adozione dei regolamenti delle riserve naturali regionali ai sensi degli articoli 49 e 50.

2. Al comma 2 dell'articolo 109 della l.r. 30/2015 le parole: “all'adeguamento di cui al comma 1,” sono sostituite dalle seguenti: “all'adozione dei regolamenti ai sensi del comma 1,”.

Art. 72

Disposizioni transitorie per i procedimenti di approvazione degli atti di pianificazione, programmazione e dei regolamenti. Disposizioni transitorie per i piani di gestione. Sostituzione dell'articolo 110 della l.r. 30/2015

1. L'articolo 110 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 110

Disposizioni transitorie per i procedimenti di approvazione degli atti di pianificazione, programmazione e dei regolamenti. Disposizioni transitorie per i piani di gestione

1. I procedimenti di approvazione degli atti di pianificazione e loro varianti, di programmazione e dei regolamenti delle aree protette avviati ma non ancora adottati alla data di entrata in vigore della l.r. 48/2016, proseguono, ove compatibili, secondo le disposizioni della presente legge.

2. I procedimenti di approvazione dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 in corso alla data di entrata in vigore della l.r. 48/2016 si concludono secondo le procedure disciplinate dall'articolo 77.

3. I procedimenti di approvazione degli atti di pianificazione e loro varianti, di programmazione e dei regolamenti dei parchi regionali adottati, ma non ancora approvati, alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono entro venti mesi decorrenti da tale

data, secondo le procedure disciplinate dalle disposizioni vigenti alla data di avvio dei medesimi procedimenti.

4. I regolamenti delle riserve naturali adottati prima dell'entrata in vigore della l.r. 48/2016, sono conclusi dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 50.

5. Entro ventiquattro mesi dall'approvazione degli atti di cui al comma 3, gli enti parco provvedono all'invio degli atti di cui all'articolo 108, comma 1, lettere b) e c).”.

Art. 73

Disposizioni di prima applicazione e transitorie per l'approvazione del piano integrato per il parco delle Alpi Apuane e del relativo regolamento.
Modifiche all'articolo 111 della l.r. 30/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 111 della l.r. 30/2015 le parole: “un anno” sono sostituite dalle seguenti: “ventiquattro mesi”.

Art. 74

Disposizioni transitorie per i procedimenti amministrativi di competenza degli enti parco regionali e delle province. Disposizioni transitorie in materia di piano della qualità della prestazione organizzativa del personale dell'ente parco.
Modifiche all'articolo 112 della l.r. 30/2015

1. La rubrica dell'articolo 112 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente: “Disposizioni transitorie per i procedimenti amministrativi concernenti le aree protette. Disposizioni transitorie in materia di piano della qualità della prestazione organizzativa del personale dell'ente parco”.

2. Al comma 1 dell'articolo 112 della l.r. 30/2015 le parole: “secondo le disposizioni di cui alla l.r. 49/1995, l.r. 24/1994 e l.r. 65/1997 vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.” sono sostituite dalle seguenti: “con le procedure disciplinate dalle disposizioni vigenti alla data di avvio dei medesimi procedimenti.”.

3. Il comma 2 dell'articolo 112 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:

“2. I procedimenti amministrativi relativi alle riserve naturali regionali in corso all'entrata in vigore della presente legge si concludono con le procedure disciplinate dalle disposizioni vigenti al momento dell'avvio dei medesimi procedimenti.”.

Art. 75

Disposizioni transitorie per la verifica dei parchi provinciali e delle ANPIL istituiti ai sensi della l.r. 49/1995.
Sostituzione dell'articolo 113 della l.r. 30/2015

1. L'articolo 113 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 113

Disposizioni transitorie per la verifica dei parchi provinciali e delle ANPIL istituiti ai sensi della l.r. 49/1995

1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentiti anche gli enti locali e gli enti parco regionali interessati, sottopone a verifica i parchi provinciali e le aree naturali protette di interesse locale (ANPIL) istituite ai sensi della l.r. 49/1995, valutando esclusivamente la loro ascrivibilità ad una delle tipologie previste dagli articoli 2 e 6.

2. In esito alla verifica di cui al comma 1:

a) il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, individua i territori dei parchi provinciali e le ANPIL, o porzioni di esse, da proporre quali SIC o ZPS, ai sensi dell'articolo 73;

b) la Giunta regionale individua e propone al Consiglio regionale l'istituzione di nuove riserve regionali, anche sulla base delle proposte delle province e della città metropolitana formulate d'intesa con i comuni;

c) gli enti parco regionali, anche d'intesa con le province ed i comuni interessati, propongono al Consiglio regionale l'inclusione dei parchi provinciali e delle ANPIL ecologicamente connesse nel territorio tutelato di competenza.

3. I territori dei parchi provinciali e le ANPIL che all'esito della valutazione di cui al comma 1, non presentano i requisiti per essere inseriti nel sistema regionale delle aree protette o nel sistema regionale della biodiversità sono individuati con deliberazione della Giunta regionale e possono ricevere specifica tutela nell'ambito degli strumenti della pianificazione territoriale degli enti competenti.

4. Fino all'approvazione degli atti che concludono i procedimenti avviati ai sensi del comma 2, restano fermi le ANPIL ed i parchi provinciali istituiti ai sensi della l.r. 49/1995, ai quali continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla stessa l.r. 49/1995.

5. Fino alla scadenza del termine previsto al comma 1, ai parchi provinciali e alle ANPIL continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla l.r. 49/1995. Decorso tale termine senza che sia stata promossa la procedura di verifica, le aree interessate possono ricevere tutela nell'ambito degli strumenti della pianificazione territoriale degli enti competenti.

6. Le aree individuate ai sensi dei commi 3 e 5 sono espunte dallo stato di consistenza del patrimonio naturalistico definito ai sensi dell'articolo 12.”.

Art. 76

Disposizioni transitorie sulla vigenza degli allegati della l.r. 56/2000.
Modifiche all'articolo 115 della l.r. 30/2015

1. Nella rubrica dell'articolo 115 della l.r. 30/2015 la parola: "validità" è sostituita dalla seguente: "vigenza".

Art. 77

Disposizioni transitorie per la verifica dei siti di interesse regionale.
Modifiche all'articolo 116 della l.r. 30/2015

1. Il comma 1 dell'articolo 116 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:

"1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, anche di concerto con gli enti locali interessati, sottopone a verifica i siti di interesse regionale individuati dall'allegato D della l.r. 56/2000, valutando la loro ascrivibilità ad una delle tipologie previste dagli articoli 2 e 6 della presente legge e predisporre la relativa proposta di deliberazione da inviare al Consiglio regionale per l'approvazione."

2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 116 è sostituita dalla seguente:

"b) la Giunta regionale, anche sulla base di proposte delle province e della città metropolitana formulate d'intesa con i comuni, individua e propone al Consiglio regionale l'istituzione di nuove aree protette con riferimento ai siti di interesse regionale;"

Art. 78

Disposizioni transitorie sui procedimenti di valutazione di incidenza.
Modifiche all'articolo 118 della l.r. 30/2015

1. Il comma 1 dell'articolo 118 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:

"1. Ferme restando le disposizioni relative al trasferimento della titolarità delle funzioni contenute nella l.r. 22/2015, i procedimenti di valutazione di incidenza, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla data di entrata in vigore dell'articolo 57 della l. 221/2015, sono completati dagli enti competenti al momento dell'avvio del procedimento e secondo le disposizioni vigenti a tale momento."

Art. 79

Disposizioni transitorie per la verifica dei geotopi.
Modifiche all'articolo 119 della l.r. 30/2015

1. Il comma 2 dell'articolo 119 della l.r. 30/2015 sostituito dal seguente:

"2. La Giunta regionale, anche sulla base di proposte delle province e della città metropolitana formulate

d'intesa con i comuni, individua e propone al Consiglio regionale l'istituzione di nuove riserve naturali regionali o l'inserimento nell'elenco dei geositi."

Art. 80

Disposizioni transitorie.
Sostituzione dell'articolo 121 della l.r. 30/2015

1. L'articolo 121 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:

"Art. 121
Disposizioni transitorie

1. Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui all'articolo 102, comma 2, restano in vigore la deliberazione della Giunta regionale 6 aprile 1998, n. 331 (Approvazione norme attuative della l.r. 7/98 "Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale") e la deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 1998, n. 613 (L.r. 7/1998 - Approvazione modelli tesserino di riconoscimento e distintivo della guardie ambientali volontarie).

2. I procedimenti amministrativi per la nomina a GAV in corso al 31 dicembre 2015 proseguono secondo le disposizioni dell'articolo 10, comma 3 della l.r. 22/2015. Sono fatte salve le idoneità acquisite e gli elenchi provinciali delle GAV approvati fino alla data di entrata in vigore della l.r. 48/2016. Gli elenchi sono resi disponibili dalle province alla struttura regionale competente ai fini della tenuta dell'elenco degli idonei e del registro delle GAV di cui all'articolo 102, comma 1, lettere c) ed e).

3. Le GAV che abbiano conseguito la nomina sino alla data di entrata in vigore della l.r. 48/2016 esercitano le proprie funzioni secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al titolo V."

Art. 81

Oneri istruttori.
Sostituzione dell'articolo 123 della l.r. 30/2015

1. L'articolo 123 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:

"Art. 123
Oneri istruttori

1. Con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti gli importi e le modalità di applicazione e corresponsione degli oneri istruttori relativi:

a) ai procedimenti di valutazioni d'incidenza di piani programmi o di singoli progetti ed interventi;

b) ai procedimenti per il rilascio di nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati connessi alla gestione delle aree protette o dei siti della

Rete Natura 2000 nonché alla tutela della biodiversità della fauna e della flora.

2. La quantificazione degli oneri di cui al comma 1, lettera a), è determinata nella misura non superiore allo 0,2 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare o del valore della produzione relativa al piano o programma o progetto, risultante dagli elaborati tecnici economici facenti parte della documentazione allegata al piano o programma o al progetto. Per i piani, i programmi i progetti ed interventi soggetti alle procedure di VIA o a VAS, l'importo degli oneri di cui al presente comma è computato nell'ammontare complessivo delle spese istruttorie connesse alle medesime procedure e comunque non oltre la misura massima stabilita dalla normativa vigente per tali spese.

3. La quantificazione degli oneri di cui al comma 1, lettera b), è determinata nella misura non inferiore a 40,00 euro e non superiore a 800,00 euro, tenuto conto della complessità istruttoria valutata anche in relazione:

- a) alla tipologia del titolo da rilasciare e dell'istanza;
- b) alla complessità del progetto, intervento o attività da autorizzare;
- c) alle caratteristiche naturalistiche della zona di localizzazione del progetto, intervento o attività di cui alla lettera b).

4. La deliberazione di cui al comma 1 definisce altresì le modalità di aggiornamento degli oneri quantificati ai sensi del presente articolo.

5. Le entrate derivanti dagli oneri a copertura delle attività istruttorie di competenza regionale sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrate n. 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" titolo 3 "entrate extratributarie" del bilancio regionale."

Art. 82

Modalità di inoltro dell'istanza di nulla osta e dello studio di incidenza relativi a progetti ed interventi connessi ad attività produttive, edilizie ed agricolo-forestali.

Inserimento dell'articolo 123 bis nella l.r. 30/2015

1. Dopo l'articolo 123 della l.r. 30/2015 è inserito il seguente:

"Art. 123 bis

Modalità di inoltro dell'istanza di nulla osta e dello studio di incidenza relativi a progetti ed interventi connessi ad attività produttive, edilizie ed agricolo-forestali

1. L'istanza di nulla osta e lo studio di incidenza relativo ad interventi e progetti, non soggetti a verifica di

assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale (VIA), sono inoltrati all'autorità competente per il tramite:

a) dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) ai sensi dell'articolo 36 della l.r. 40/2009, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e dell'articolo 132, comma 2 della l.r. 65/2014;

b) dello sportello unico per l'edilizia (SUE) ai sensi dell'articolo 132, comma 1, della l.r. 65/2014;

c) delle unioni di comuni per gli interventi disciplinati dalla l.r. 39/2000 e dal decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana).

2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), ciascuno per la rispettiva competenza, trasmettono immediatamente e in modalità telematica, l'istanza di nulla osta e lo studio d'incidenza alla autorità competente verificandone, in accordo con quest'ultima, la correttezza formale entro trenta giorni dal loro ricevimento. Decorso inutilmente tale termine l'istanza per il rilascio del nulla osta e lo studio d'incidenza si intendono correttamente presentati.

3. Qualora l'autorità competente rilevi l'incompletezza della documentazione presentata, ne dà tempestiva comunicazione in modalità telematica ai soggetti di cui al comma 1, lettera a), b) e c), precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni."

Art. 83

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010):

- a) la lettera b) del comma 6 dell'articolo 22;
- b) la lettera l) del comma 2 dell'articolo 26;
- c) l'articolo 47;
- d) il comma 2 dell'articolo 50;
- e) il comma 4 dell'articolo 50;
- f) l'articolo 51;
- g) la sezione IV del capo III del titolo II;
- h) l'articolo 54;
- i) il comma 5 dell'articolo 87;
- l) il comma 7 dell'articolo 87;
- m) l'articolo 107;
- n) il comma 3 dell'articolo 109.

Art. 84
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La Vicepresidente
BARNI

Firenze, 1 agosto 2016

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26.07.2016.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 16 novembre 2015, n. 10

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 24 novembre 2015, n. 43

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Federica Fratoni

Assegnata alla 4^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 21 luglio 2016

Approvata in data 26 luglio 2016

Divenuta legge regionale 48/2016 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 e della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30, così come risultano modificate dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 3 marzo 2015, n. 22

Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30

SEZIONE II

CONSIGLIO REGIONALE

- Ordini del giorno

ORDINE DEL GIORNO 26 luglio 2016, n. 607

Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 26 luglio 2016, collegato alla legge regionale 1 agosto 2016, n. 48 (Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 1 agosto 2016, n. 48 (Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015);

Premesso che:

- la predetta legge regionale nasce dall'esigenza di riformare la disciplina e l'organizzazione del sistema regionale delle aree protette e della biodiversità delineato dalla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010), legge nella quale veniva mantenuto il ruolo centrale da sempre riconosciuto alle province, e dalla necessità di adeguare la disciplina al nuovo assetto delle competenze delineato dalla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) come modificata dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011) che ha trasferito alla Regione anche le funzioni in materia di aree protette e biodiversità, in precedenza escluse dal trasferimento;

- tra le materie oggetto di riordino delle funzioni, agli articoli 61 e seguenti della l.r. 48/2016, viene rivisto il sistema precedentemente delineato in relazione alla disciplina del servizio volontario di vigilanza ambientale;

- detto servizio di vigilanza ambientale riceve, infatti, una riorganizzazione ed uno snellimento dal punto di vista funzionale nel quale la Regione mantiene presso